CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 91a SITZUNG

15 - 6 - 1955

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 81: «Riforma dei contratti agrari di affitto, mezzadria e colonia agraria» (proponenti i cons. rag. dott. Carlo Scotoni e dott. Guido Raffaelli) pag. 3

Disegno di legge n. 174: «Legge regionale concernente provvedimenti in favore dei territori montani» . . . . . pag. 30

Gesetzentwurf Nr. 81: *« Über die Reform der landwirtschaftlichen Pacht-, Halbpacht- und Teilpachtverträge » (vorlegende Regionalräte Dr. Carlo Scotoni e Dr. Guido Raffaelli)* . . . . . Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 174: *« Regionalgesetz über Massnahmen zugunsten der Berggebiete* . . . . . Seite 30

Stab. Tip. Comm. G. Presel - Bolzano

PRESIDENTE: dott. Silvius Magnago.

VICE PRESIDENTE: dott. avv. Riccardo Rosa. Ore 9.50.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario - P. P. T. T.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta del 14 giugno 1955.

PRUNER (Segretario - P. P. T. T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Vorrei comunicare al Consiglio che i cons. Defant e Banal sono ammalati. Defant è ammalato già da molte settimane e si trova all'ospedale di Trento, Banal ha subìto una operazione chirurgica. A nome del Consiglio auguro ai due Consiglieri assenti una pronta guarigione.

Punto 5. dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 81: « *Riforma dei contratti agrari di affitto, mezzadria e colonia agraria* ». Relazione.

RAFFAELLI (P. S. I.): Vorrei leggere la relazione in un secondo momento. Vorrei prima illustrare il progetto di legge e la necessità che ci sia un voto, quindi la lettura della relazione la farei quando si è deciso che il Consiglio passa all'esame degli articoli, se la Presidenza lo consente.

PRESIDENTE: Il regolamento prevede prima che si legga la relazione dei proponenti, poi la relazione della Commissione legislativa; poi c'è la discussione generale, e quindi il passaggio alla discussione degli articoli. Il Consiglio può deliberare di non andare alla discussione degli articoli dopo, perciò non posso prevedere quello che farà il Consiglio.

RAFFAELLI (P. S. I.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa.

PEDRINI (D. C.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D. C.): Questo disegno di legge evidentemente ha sollevato, come solleverà, parecchi problemi, che dobbiamo affrontare in via pregiudiziale prima di entrare nel merito delle singole disposizioni. Infatti la Commissione legislativa è arrivata alla conclusione di non affrontare la discussione nel concreto delle norme che sono proposte, perchè ha ritenuto intempestivo o comunque non proponibile in questo momento il disegno di legge di cui si tratta. Sarà bene quindi esaminare appunto le argomentazioni che si possono addurre per confortare la tesi della Commissione legislativa, alla quale anche io aderisco in via pregiudiziale, salvo poi esaminare il contenuto se il Consiglio Regionale riterrà di entrare nel merito di esso.

E' un disegno di legge evidentemente che va sottoposto ad una particolare attenzione perchè la materia è senz'altro di particolare interesse per la situazione agricola della nostra Regione ed in special modo della provincia di Trento, dove effettivamente il problema mezzadrile è un problema di rilevante importanza nelle campagne, ed attende da lungo tempo una regolamentazione giuridica, la quale s'è fatta attendere lungamente da parte dello Stato per i disegni di legge che si sono succeduti, oggi rimasti da giudicare di fronte al Senato. Comunque, appunto perchè il problema è molto importante, un problema anche gravido di conseguenze in quella che è la sfera di autonomia contrattuale delle parti, appunto perchè è grave per i riflessi di natura economico-sociale, noi dobbiamo accuratamente accertare anzitutto la nostra competenza in sede giuridica e poi l'opportunità di questo provvedimento, evidentemente se siamo arrivati ad esaminare la pregiudiziale della competenza.

Vedo che la relazione dei dottori Scotoni e Raffaelli non ha affrontato questo problema pregiudiziale della competenza. Evidentemente i consiglieri proponenti ammettono come pacifica la competenza della Regione in questa materia. Poi non hanno suggerito, anche ammettendo questa competenza specifica di interferire nel diritto privato, come

regolamentare i rapporti fra i soggetti privati e non solo i rapporti dei soggetti con la pubblica amministrazione; non hanno esaminato un secondo problema che va pure affrontato e cioè: le norme del Codice civile limitano, costituiscono dei limiti alla nostra legislazione? Un ultimo problema non è stato affrontato nella relazione: anche ammettendo la possibilità di derogare alle norme del Codice civile, possiamo emanare una disposizione di legge in contrasto con le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali che la Repubblica detta anche nel campo dell'agricoltura? E questo disegno di legge è conforme ai disegni di legge o agli orientamenti delle leggi e della legislazione nazionale? D'accordo che la legislazione nazionale non è ancora uscita con una legge, per cui c'è il problema non di norme già poste, ma di opportunità in questo momento di non uscire con una legge la quale domani dovrebbe essere rifatta perchè non conforme ai principi fondamentali posti dallo Stato in questo settore. Quindi tre problemi distinti che dobbiamo evidentemente esaminare e che la relazione non ha affrontato. Circa il primo quesito — se la legislazione in materia di agricoltura possa regolamentare i rapporti di diritto privato, — la giurisprudenza si esprime negativamente, mentre la dottrina in prevalenza è orientata positivamente, per cui vi è discordanza fra giurisprudenza, Corte di Cassazione e anche giurisdizioni inferiori e la dottrina. Per questo rimaniamo perplessi anche noi, pur ammettendo in linea teorica e anche pratica domani di non escludere la competenza regionale in questa materia. Rimaniamo perplessi inoltre di fronte alle divergenze di orientamento fra la giurisdizione ordinaria e quella dell'Alta Corte Siciliana, la quale in merito si è dichiarata favorevole circa la competenza siciliana. Lo statuto della Regione siciliana ha espressamente previsto l'incompetenza regionale di entrare nel diritto privato limitatamente alla materia dell'industria e del commercio. Si è quindi argomentato giustamente che nelle altre materie dove tale limite non è stato espressamente dichiarato la competenza della Regione è certa, per il principio generale « dixit ubi voluit »: dove il legislatore ha voluto attenuare la portata della legislazione, della competenza, lì lo ha espresso. Volevo leggere qui e citare anzitutto la giurisprudenza per quanto riguarda la dichiarazione di incompetenza della legislazione regionale a intervenire nel diritto privato. Ci sono varie sentenze. Costante la Corte di Cassazione in questo principio. La Corte di Cassazione in materia regionale è orientata in senso evidentemente molto restrittivo; dobbiamo citarla perchè oggigiorno abbiamo queste sentenze. Non è perchè io sia d'accordo nell'accettare questo principio, comunque questo orientamento della Corte Suprema c'è e ne dobbiamo prendere atto nell'esame che dobbiamo fare. Dice appunto la Corte di Cassazione circa la competenza della Sicilia: « In materia di agricoltura e foreste la Regione può emettere norme giuridiche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Regione stessa ma non può modificare le norme di diritto privato concernenti i rapporti contrattuali che con la detta materia hanno attinenza ». Un'altra sentenza del 1953 così recita: « La esclusività della legislazione in materia di agricoltura e foreste attribuita alla Regione siciliana dall'art. 14 del relativo Statuto con i limiti ivi indicati riguarda le leggi inerenti allo sviluppo agricolo e forestale » — e quindi al diritto pubblico, cioè rapporti fra pubbliche amministrazioni e soggetti — « ma non anche i rapporti di diritto privato sostanziale, che continuano ad essere regolati dai principii di ordine generale stabiliti dalla legge dello Stato ». Poi un'altra sentenza della Corte di Cassazione: « Deve negarsi efficacia normativa alla legge regionale 14 luglio 1950 in quanto questa nello stabilire la riduzione dell'ammontare dei canoni di affitto in natura relativi all'annata agraria 1949-50 ha disposto in materia di diritto privato oltre i limiti fissati al potere dell'Assemblea regionale ». E potrei citarne altri responsi della Corte di Cassazione. Tale giurisprudenza ha fatto una certa eco così come il suo giudizio sulla natura delle norme legislative regionali. Abbiamo poi, oltre a queste, alcune giurisdizioni inferiori che sono orientate secondo il principio della Corte di Cassazione in controversie sorte in Sicilia. Per esempio il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato con sentenza del 25-2 1953: « illegittima, incostituzionale la legge regionale siciliana 14 luglio 1950 »; riguardante la misura del 30%: « Tale misura riguarda i rapporti di diritto privato, sottratti alla legislazione esclusiva della Regione siciliana ». C'è invece contro questo orientamento la decisione dell'Alta Corte Siciliana del 23-12-1950 e del 13-4-1951, la quale si è espressa in questi termini: « Il limite formale del rispetto della disciplina dei rapporti privati riguarda soltanto la materia della lettera d) — industria e commercio — dell'art. 14 dello Statuto », dove espressamente sono richiamati i limiti del rispetto dell'autonomia contrattuale dei privati. Questa dà ragione alla competenza regionale siciliana. La dottrina — e mi sono letto appunto gli autori che hanno affrontato questo argomento — la dottrina è orientata più favorevolmente: in senso favorevole alle competenze regionali si esprimono il Bodda in « La potestà normativa regionale », in « Nuova rassegna » del 1948, il Gianattasio in « La costituzione italiana », il Virga nella sua pubblicazione « La Regione », il Miele, il La Barbera, l'Ansiello Orlando

in « Studi sull'ordinamento regionale »; contrario il Mortati. Quindi la dottrina, forse per altri aspetti e considerazioni di studio, si è orientata verso la competenza delle Regioni, salvo quello che diremo poi in seguito circa i vari gradi nei quali questa competenza è inquadrata. Infatti andiamo da un minimo , dalle possibilità di emettere norme di diritto privato con carattere accessorio rispetto al complesso dell'azione legislativa· statale, ad un massimo di ammettere anche la possibilità di modificare le norme del Codice civile. Tutti però, giurisprudenza e dottrina, sono concordi nel ritenere che le norme del Codice civile rappresentano un complesso di norme fondamentali, di principii che come tali non possono essere modificati dalla legge delle Regioni a statuto comune, in base alla competenza di cui all'art. 117.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Vedi legge sul maso chiuso! ...

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D. C.): Parlo delle Regioni a statuto comune! Tutti ammettono che dove vi è il limite dei principii fondamentali delle leggi dello Stato, le norme del Codice civile si pongono come limite. Questo non si attiene alla nostra Regione che ha uno Statuto speciale in base all'art. 116 della Costituzione. Si ritiene cioè che le singole norme del Codice civile non sono limiti ma devono considerarsi principii dell'ordinamento giuridico dello Stato, quelle cioè che, come la dottrina ammette, sono da astrarsi dal complesso dell'ordinamento e che rappresentano i principii dell'intera nostra costruzione giuridica. Quindi è ammessa dalla dottrina per gli Statuti Speciali la competenza anche di modificare alcune norme di diritto privato. Ciò è riconosciuto in particolar modo alla Sicilia che ha una competenza sicuramente molto ampia. Su tale Statuto infatti non sono neanche richiamati i principii dell'ordinamento giuridico dello Stato e limiti sono unicamente le leggi costituzionali, la Costituzione. Però, per tutte le Regioni, sia a Statuto speciale che comune, valgono i limiti delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali poste dalle leggi della Repubblica. Quindi non c'è tanto da dedurre limitazioni dal Codice civile o dal diritto privato perchè, anche ammessa la competenza di intervenire in rapporti di natura privata, anche ammessa la competenza di modificare alcune singole norme del Codice civile, rimane il problema se possiamo modificare le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica. Questo il problema di fondo che ci porta per ragioni di opportunità — perchè la riforma non è stata varata ma è alle porte — ad accedere alla tesi della Commissione che ha ritenuto intempestiva la legge. Vale la pena inoltre di precisare il limite della materia, cioè se i contratti agrari siano attinenti alla materia dell'agricoltura o ne siano esclusi. E' pacifico per la dottrina che i contratti agrari sono pertinenti all'agricoltura. Essa non ha avuto di per sè una definizione legislativa: l'agricoltura comprende tanto le situazioni giuridiche prettamente agricole — progresso economico dell'agricoltura, indirizzi, ecc., — quanto quelle indirettamente agricole, come possono essere i contratti, i quali in sè e per sè sono impropriamente posti nella materia dell'agricoltura, in quanto in questa parte entrano anche materie di natura contrattuale, materie di rapporto di lavoro fra concedente e mezzadro, fra affittuario e mezzadro. Però nel diritto agrario è pacifico che entrano a far parte i contratti di affittanza, di mezzadria, di colonia parziaria e anche di soccida. Nei testi che ho avuto sotto mano, l'impresa agricola, di cui al Codice civile art. 2155, si collega alla nozione di « impresa agricola ». Queste sono situazioni giuridiche prettamente agricole, quanto quelle che si collegano alla nozione di fondi rustici come beni produttivi. Nella materia dell'agricoltura rientrano quindi anche i contratti agrari. Al fine di determinare la materiale estensione della competenza regionale occorre precisare, tanto per sgomberare il terreno, la nozione di contratto agrario, perchè non tutti i contratti posti in essere da un imprenditore agricolo nello svolgimento della sua attività produttiva o di organizzazione o di esercizio dell'impresa possono essere considerati contratti agrari. Escludo quindi quelli sui quali la dottrina è perplessa, ma vi sono quelli sui quali la dottrina è pacifica. E' pacifico che rientrano nei contratti agrari quelli che hanno per scopo il contratto di affitto di un fondo rustico, come pure la mezzadria e colonia parziale, soccida. Difatti il primo ha per scopo di conservare all'imprenditore agricolo il godimento del fondo e le pertinenze del fondo. Il secondo ha lo scopo di attuare in forma associativa la divisione dei rischi e dei profitti nell'esercizio del complesso agricolo, come in altri settori della nostra vita economica ci sono forme associative per ottenere un bene economico, affrontando naturalmente sia i rischi che i profitti. Quindi questi contratti, di cui tratta questo disegno di legge, rientrano nella materia agricola, in quanto il complesso delle norme che abbracciano il campo delle obbligazioni del lavoro, dei diritti, delle percentuali, ecc., si può considerare imperniate sulla considerazione dello sfruttamento del bene terriero nella sua destinazione ai fini produttivi e pertinenti. Vi è una unitarietà di fine in tutto queste norme che regolano i contratti agrari: godimento del bene terra dal quale trarre determinati

benefici e rischi con la produzione agricola stessa. Solo una cosa si potrebbe osservare qui che è interessante, che noi manchiamo della competenza per disciplinare i rapporti di lavoro. E' stato ritenuto che nei rapporti di lavoro la Regione siciliana, quando dovesse disporre di alcune norme, trova suo fondamento nell'art. 17. Noi non abbiamo questa competenza: sarebbe opportuno individuare se noi incontriamo un altro limite, quello della mancanza di competenza nel disciplinare i rapporti di lavoro. I contratti agrari e di associazione agraria, pur non potendoli annoverare fra i contratti di lavoro in senso proprio, partecipano alla natura del rapporto di lavoro in quanto la prestazione del lavoro personale costituisce uno degli elementi fondamentali del rapporto stesso e questi rapporti di lavoro sono disciplinati dalle norme del Codice civile, artt. 2147, 2167, 2174, 1647. Tali rapporti, pur non essendo di lavoro specifico, sono dichiarati assoggettabili alla disciplina del contratto collettivo di lavoro, ex art. 2079 del Codice civile, vale a dire che anche per questi contratti pertinenti al settore agricolo si ravvisa sussistere quella esigenza della limitazione dell'autonomia contrattuale allo scopo di proteggere il più debole nei confronti di colui che è più provveduto. Infatti il principio per cui la legislazione è intervenuta nei contratti di lavoro, è stato quello di proteggere il meno provveduto nei confronti di altri, dando efficacia a determinate norme che limitano la sfera di autonomia contrattuale, nella quale la legislatura nazionale di tutti i paesi ha difficoltà ad intervenire. Perchè si interviene a limitare questa sfera contrattuale? Per garantire colui che nel rapporto di lavoro ha meno forza. Poichè la base del contratto è la forza, è la volontà delle parti che si deve incontrare; quando le parti non sono sullo stesso piano, come il datore di lavoro e il lavoratore, interviene la legge, anche in questa sfera che dovrebbe essere di autonomia privata, a proteggere il meno provveduto. Questa esigenza che ha obbligato lo Stato ad intervenire con la sua legislazione ponendo in essere anche alcuni principii della Costituzione, è riconosciuta anche negli stessi contratti di lavoro, nei contratti di mezzadria e affittanza pertinenti al settore dell'agricoltura. Quindi quegli aspetti che si deducono e hanno un riflesso nel campo del lavoro non credo siano modificabili da norme nostre. La materia è veramente complessa. Ma ammettendo, con certe riserve, la competenza di intervenire nel diritto privato — perchè non mi parrebbe giusto che la Regione accettasse, prima di approfondire la sua esperienza legislativa, il principio di non poter legiferare in tale settore, poichè sarebbe una diminuzione della nostra tesi autonomistica — contro l'orientamento della giurisprudenza, ma col suffragio della dottrina e della decisione dell'Alta Corte Siciliana, ammettendo la modificabilità delle disposizioni del Codice Civile per quanto riguarda le singole norme con la limitazione solo di quelle fondamentali, un motivo, dicevo, resta da superare ancora: le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica. Perchè evidentemente quando la Costituente ha conferito a noi la potestà legislativa in materia di agricoltura, come alle altre Regioni a statuto speciale, si è preoccupato di porre delle limitazioni a questa competenza legislativa perchè sapeva che avrebbe interferito nel diritto privato e ha attenuato questa competenza esclusiva con una competenza concorrente. Infatti i limiti delle norme fondamentali delle riforme non valgono per tutte le materie di cui all'art. 4 ma solo per quelle nelle quali si possono ravvisare iniziative di natura economico-sociale. Questo perchè sia mantenuta una certa uniformità di principii in tutto il territorio della Nazione, salvo adattamenti di leggi regionali per andare incontro a quelle che sono le esigenze particolari delle situazioni locali con una minore o maggiore ampiezza e larghezza per le Regioni a statuto speciale. E' anche da sottolineare che sono limiti per noi non i principi, ma le norme fondamentali. Non siamo di fronte ad una limitazione di principio, cioè di norme la astrarsi da un complesso di altre norme, ma di norme che sono ritenute fondamentali per quello che dicono, quello che esprimono. Norme espresse quindi, non astratte, anche se la legge dello Stato non è ancora uscita, dobbiamo, per la certezza del diritto e della situazione che viene a crearsi nelle nostre campagne, vedere se il nostro progetto si uniforma a principii fondamentali dei progetti statali. Infatti se dovesse anche passare senza essere rinviato dal Governo, ed entrasse in vigore prima che si introducano e si definiscano i rapporti che sorgono da questa legge, verrà varata la legge nazionale sui contratti agrari. Ammettiamo che questa legge contenga alcune norme fondamentali in contrasto con la nostra. Noi dobbiamo modificare le nostre, perchè quando la legge regionale è in contrasto con i principii di una legge nazionale non possiamo noi regolare questi rapporti con le norme secondarie ed applicare la norma fondamentale della legge dello Stato, dovremmo riformare la legge regionale adeguandola ai principii della legge dello Stato. Una ragione di più di opportunità. Ora l'orientamento della legislazione nazionale, che troviamo nei progetti parlamentari esaminati, sia nel progetto Segni che in quello dei deputati Gozzi, Veronesi, Pecoraro, Amarotta, Ferrari, ecc., nonchè dei deputati Ferrari e Riccardo, è diametralmente opposto al nostro. Ci moviamo su di un terreno di principii

che si diversificano in modo profondo. Dobbiamo quindi preoccuparci anche per ragioni di opportunità, perchè dobbiamo tenere conto di questi principii fondamentali. Cito alcune disposizioni del disegno di legge che ci viene presentato: i contratti agrari, di mezzadria e di affitto di cui all'art. 1, che è il fondamentale, sono a tempo indeterminato. Si inserisce un principio che non trova riscontro nè nel Codice civile, nè nel progetto di legge parlamentare, nè nel progetto di legge governativo: è il concetto e il principio che i contratti sono a tempo indeterminato. Ora, questo è in contrasto con il principio generale della nostra legislazione, del Codice civile, che non ammette che i contratti siano a tempo indeterminato, vedi art. 2143 del Codice civile. Tutti i contratti hanno stabilito il periodo. Secondo l'orientamento della legislazione nazionale i contratti di mezzadria sono di 3 anni, quelli di affitto di 9 anni, il contratto di colonia parziale è limitato alla rotazione agraria. Non guardo al contenuto se è opportuno o non opportuno, perchè su questo non voglio interferire. Sono i contadini e le categorie che possono portare le loro istanze. Dico che non è ammissibile che noi deroghiamo da un principio del Codice civile che non è una norma singola, qui andiamo a modificare un principio del diritto privato, ed è anche — ritengo — contro una norma dei disegni di legge parlamentari che dobbiamo ritenere fondamentale. Vediamo poi la questione della giusta causa e della disdetta. Dobbiamo ritenere le ragioni della disdetta norme fondamentali, perchè interferiscono e pongono le condizioni oggettive, per cui uno può rescindere il proprio contratto. Siamo in materia di fondamento di quello che è la disciplina che noi vogliamo regolamentare. Anche qui noi cerchiamo di modificare il Codice civile. Ma anche superata questa difficoltà, resta l'ostacolo del principio della parità giuridica fra i contraenti. Se avessimo la legislazione esclusiva, senza limitazioni, se fossimo un Parlamento nazionale, potremmo dire: vista la Costituzione, gli artt. 41, 42, 43, 44, gli orientamenti nuovi in questa materia, possiamo derogare al principio della parità giuridica dei contraenti mettendo un contraente in una posizione di privilegio nei riguardi dell'altro contraente, cioè mettendo il concedente in una disparità giuridica nei riguardi del mezzadro, dell'affittuario. Ma come possiamo farlo noi se l'orientamento nazionale in questa materia è diverso? Le norme di cui all'art. 2 del disegno di legge sia parlamentare che governativo ammettono molte altre condizioni per la rescissione del contratto. Qui ne abbiamo circa sette: « Se vi sia inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla buona conduzione del fondo e altre parti ». Io non esamino, non vorrei esaminare se questo orientamento è buono o meno buono e cioè fare un esame politico del contenuto delle disposizioni di legge. Arriviamo alla conclusione che non è ammissibile una disciplina da parte nostra che modifichi sostanzialmente tali rapporti. Anche l'art. 3: mentre i disegni di legge che abbiamo oggigiorno si rifanno alle norme del Codice civile e i disegni di legge parlamentari non modificano l'art. 2158 del C. C., nel testo oggi in esame la morte dell'affittuario, mezzadro, colono, non risolve il contratto ma esso di diritto si trasferisce alla famiglia che designerà il proprio rappresentante. E' sostanzialmente modificato l'art. 2158 del Codice civile che così recita: « In caso di morte del mezzadro, la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi siano persone idonee a sostituirlo e i componenti della famiglia del colono si accordino nel designarlo ». Questo principio è accettato da tutti e due i disegni di legge nazionali mentre noi andiamo a modificarlo. Un'altra importante modifica a una norma fondamentale che presiede alla disciplina contrattuale dei patti agrari, è il principio della conduzione della azienda agricola. Mentre per il C. C. la conduzione spetta al concedente, salvo il principio della collaborazione del mezzadro — e questo principio è accolto dall'orientamento della legislazione nazionale costituendo perciò indubbiamente un principio fondamentale — noi ammettiamo invece una parità completa nella conduzione dell'azienda agricola fra concedente e mezzadro, anzi nella controversia diciamo all'art. 18: « Il concedente e il rappresentante della famiglia mezzadrile partecipano con parità di diritto alla direzione dell'azienda ». Quindi deroga all'art. 2145 del Codice civile, deroga alle norme fondamentali poste dai progetti di legge nazionali i quali si orientano diversamente. Anche nel riparto dei prodotti all'art. 19 si innova completamente. Ora, non voglio dire che la materia non debba essere regolata o che non ci siano delle ragioni anche nel merito del provvedimento che ci inducono ad essere favorevoli su certi particolari aspetti del disegno di legge, però come possiamo spingerci in questa disciplina addirittura a porre dei principii nuovi o ad andare contro ai principii e alle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica? E anche se emanassimo adesso questo provvedimento legislativo, che cosa dovremmo fare noi, domani, se non modificarlo sostanzialmente per adeguarlo all'orientamento della disciplina posta in materia nella legge dello Stato?

Perciò ritengo che ragioni di opportunità e di tempestività in questo momento consiglino proprio di aderire alla proposta della Commissione legislativa per il ritiro, per il passaggio al successivo pun-

to dell'Ordine del giorno. Appena sarà approvato il disegno di legge che giace al Senato sulla disciplina dei patti agrari, dovrebbe curarsi la Regione di prendere questo disegno di legge, valutare le norme fondamentali ed emanare un proprio disegno di legge conformandosi agli orientamenti fondamentali della legislazione nazionale, e se sarà necessario, intervenire nella materia. Questo non per tirar fuori dei cavilli e ricacciare ancora il progetto di legge nel silenzio. Ci rendiamo conto che la categoria sente l'esigenza di una disciplina nei rapporti contrattuali, ma ci rendiamo conto delle limitazioni nel porre questa norma fondamentale e ci rendiamo conto delle difficoltà di provvedere ora a tale disciplina, in mancanza di un orientamento positivo della legislazione nazionale, per cui la prudenza ci consiglia di portare la nostra attenzione ad altra materia e non su questa.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): Es handelt sich um eine der wichtigsten Fragen der Verwirklichung unserer Autonomie, das heisst um die Frage der Zuständigkeit der Region auf dem Gebiete des Privatrechtes, also ob die Region auch die Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches abändern kann.

Ich kann mich dabei auf meine Stellungnahme im Regionalausschuss beziehen und auf die Stellungnahme unserer Gruppe, wie sie dann in der gesetzgebenden Kommission zum Ausdruck gekommen ist: eine klare Stellungnahme für die Zuständigkeit der Region, auch die Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches abändern zu können, also für die klare Zuständigkeit der Region auch auf dem Gebiete des sogenannten bürgerlichen Rechtes.

Die Begründung hiefür kann kurz und, ohne sich in spezialisierte juridische Auseinandersetzungen zu vertiefen, damit gegeben werden, dass die Grenzen der Gesetzgebung der Region in der Präambel des Art. 4 des Autonomiestatutes enthalten sind und abgesehen von dieser Präambel eben keine Grenzen vorhanden sind. — Diese Grenzen sind also gezogen durch die Verfassung, durch die Grundsätze der allgemeinen Rechtsordnung und die Beobachtung der internationalen Verpflichtungen, der nationalen Interessen und der grundlegenden Normen der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik; es ist also keine Rede von einer Begrenzung hinsichtlich der Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches als solchem.

Schon diese Feststellung müsste an sich genügen, um unsere Zuständigkeit für das sogenannte Privatrecht zu begründen und zu verankern. — Auch von einer anderen Seite aus kann diese Zuständigkeit begründet werden gerade durch diese Präambel, einerseits weil die Präambel keine Begrenzung hinsichtlich des bürgerlichen Gesetzbuches enthält, andererseits gerade weil sie darauf hinweist, dass unsere Gesetzgebung sich im Rahmen der grundlegenden Gebote der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik bewegen muss. Wenn sie sich also im Rahmen dieser grundlegenden Gebote bewegen muss, ist das ein Beweis mehr, dass sie auf jeden Fall wirtschaftlich-soziale Reformen mit Regionalgesetz durchführen kann; es gibt aber keine wirtschaftlich-sozialen Reformen ohne Eingriff in das heute bestehende Privatrecht, daher kann das Privatrecht abgeändert werden unter Einhaltung der grundlegenden Normen der Staatsgesetze.

Dass der Kassationsgerichtshof eine sehr einschränkende Auffassung der Regional-Autonomien insgesamt einnimmt, ist bekannt, und dass er daher auch die Zuständigkeit der autonomen Regionen und Provinzen für das Privatrecht ausschliesst.

Wir wissen, dass der Kassationsgerichtshof unter anderem grundsätzlich auf dem Standpunkt steht, die Gesetzgebungsgewalt der Regionen sei praktisch eigentlich nur eine potestà regolamentare, eine Verordnungsgewalt, sie reiche über die Verordnungsgewalt nicht hinaus. — Also, wenn man dem Kassationsgerichtshof folgt, würde nicht nur kein Unterschied zwischen primärer und sekundärer Gesetzgebung bestehen, sondern wir hätten überhaupt nicht die Möglichkeit, Staatsgesetze abzuändern. — Daraus folgt notwendigerweise, dass der Kassationsgerichtshof auch die Zuständigkeit für das Privatrecht der Gesetzgebungsgewalt der Regionen ausschliessen muss. Ich möchte mich nicht in weitere juridische Auseinandersetzungen begeben, nur einen Verfassungsrechtler erwähnen, der Mitglied der verfassunggebenden Versammlung war und der nicht unter dem Verdacht steht von Haus aus proautonomistisch eingestellt zu sein, Mortati, der vom Regionalausschuss über die Anfechtbarkeit gewisser Durchführungsbestimmungen für unser Autonomiestatut befragt wurde und sich mit dieser Frage befasst hat; es dürfte von praktischem Interesse sein. Er sagt: man kann nicht mit der Thesis einverstanden sein, nach der die Zuständigkeit der Region hinsichtlich Fremdenverkehr sich nicht ausdehnen könne auf das Privateigentum und damit auf das Privatrecht.

Art. 4 Nr. 17 des Autonomiestatutes bezieht sich auf den Gegenstand des Fremdenverkehrs und der sogenannten Hotelindustrie und erlaubt als solcher durch diese seine Bezeichnung keine weitere Einschränkung der Gesetzgebungsgewalt. — Überdies wäre eine solche Einschränkung im Gegensatz zur Präambel des Art. 4, welche die Gesetzgebungsgewalt der Region nur durch die Grund-

sätze der allgemeinen Rechtsordnung einschränkt, sodass diese Grenze nur soweit besteht, als aus dem bürgerlichen Gesetzbuch Grundsätze der allgemeinen Rechtsordnung abstrahiert werden können.

Wenn es wahr wäre, dass die Gesetzgebungsgewalt der Region sich nicht auf das Privatrecht ausdehnen darf, würde ein Grossteil der Gegenstände unter Art. 4 des Autonomie-Statutes für eine regionale Gesetzgebung überhaupt nicht verwertbar sein. — Man kennt, schreibt er, die Rechtsprechung der vereinten Sektionen des Kassationsgerichtshofes vom 16.2.1952 und 16.9.1952, welche das bewusste grundsätzliche Urteil gefällt haben, aber diese Jurisprudenz ist im Gegensatz zu dem klaren Wortlaut der Sonderstatute, welche nicht nur die Gesetzgebungsgewalt der Regionen von der sogenannten Verordnungsgewalt unterscheiden, welche die Regionen getrennt als Exekutivorgan besitzen, sondern welche der Region auch in einer Reihe von Gegenständen Gesetzgebungsgewalt verleihen, deren Inhalt sich auf das Privatrecht bezieht, wie z. B. die Enteignung, der Bergbau, die sogenannten Meliorierungsbeiträge der Privaten und im allgemeinen alle Verhältnisse, die sich auf die Landwirtschaft beziehen, in denen die Region Gesetzgebung hat, so z. B. « um die sogenannten landwirtschaftlichen Pachtverträge zu regeln, um eine Urbarmachung aufzuerlegen, um Grenzen für das Ausmass des Privateigentums festzusetzen usw.».

Darüber hinaus ist zu bemerken, dass sowohl die Region Sizilien als auch die Region Sardinien, selbstverständlich in weit ausgedehnterem Massstabe die Region Sizilien, eine ganze Reihe von Gesetzen erlassen haben, gerade auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Pachtverträge, abgesehen von dem allgemeinen Agrarreformgesetz für Sizilien, und eben diese Gesetze angefochten wurden und mit Zustimmung des sizilianischen Verfassungsgerichtshofes in Kraft getreten sind.

Es ist vom Präsidenten Albertini die Frage aufgeworfen worden wie weit wir zuständig wären, gesetzt, wir haben die Zuständigkeit auch über das Privatrecht, nachdem landwirtschaftliche Pachtverträge zum Teil sich mit der Frage der Arbeitsverhältnisse vermischen. Dazu möchte ich einen Gesichtspunkt der nicht berührt worden ist, anführen. — Im bürgerlichen Gesetzbuch werden die landwirtschaftlichen Pachtverhältnisse als Gesellschaftsverhältnisse bezeichnet, als societas zwischen dem Eigentümer und dem Halbpächter bzw. als reines Pachtverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Pächter; so weit reicht jedenfalls unsere Zuständigkeit als auch im bürgerlichen Gesetzbuch die landwirtschaftlichen Pachtverträge nicht als Arbeitsverhältnisse behandelt werden. Unsere Gruppe ist daher auch ohne jene Vorbehalte, die Präsident Albertini geltend gemacht hat, für die Zuständigkeit der Region auf diesem Gebiete, um auch Verhältnisse zu regeln, die im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt sind.

Die Frage der Zweckmässigkeit eines Erlasses eines Regionalgesetzes für die landwirtschaftlichen Pachtverhältnisse wird von uns auch in demselben Sinne beantwortet, wie es Präsident Albertini getan hat, d. h. nachdem ein Reichsgesetz unterwegs ist und nach langen Verhandlungen in Bälde dessen Verabschiedung zu erwarten ist, welches Gesetz eben Grundsätze wirtschaftlich-sozialer Reformen enthalten soll, an welche wir gebunden sind, so erachten wir es als nicht zeitgerecht, jetzt ein solches Gesetz zu verabschieden; damit soll aber nicht der Standpunkt vertreten werden, dass in keinem Falle Region oder Provinzen Gesetz erlassen sollen, weil Reformen bevorstehen. — In anderen Fällen, bei der Handwerksordnung und bei Schulgesetzen, sind Gesetze rückverwiesen worden mit dem Hinweis, dass eben Reformen, die Schulreform z. B., bevorstehen oder weil der Staat erst eine eigene Handwerksordnung erlassen will, da hier ein Vakuum vorhanden ist. Wir können uns also nicht grundsätzlich auf den Standpunkt stellen, jeweils Staatsgesetze, welche grundlegende Reformen erst verabschieden sollten, abzuwarten. Dadurch würden wir uns auf eine sehr gefährliche Ebene begeben. — Auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Pachtverhältnisse ist der heutige Zustand zwar nicht befriedigend, jedoch die vorgesehene Reform derart einschneidend, dass wir eben gezwungen sind, diese Reform abzuwarten, um dann je nach Inhalt des Staatsgesetzes eben ein Regionalgesetz zu erlassen, das — und ich glaube gerade deswegen erweist sich unsere Zuständigkeit als besonders wichtig — die Grundsätze des staatlichen Gesetzes auf unsere Verhältnisse anpassen soll, wobei wieder die Verhältnisse in der Provinz Bozen und in der Provinz Trient verschieden sind. Gerade von diesem Standpunkt aus erweist sich unsere Zuständigkeit und die Behauptung dieser Zuständigkeit als besonders wichtig. — Das Staatsgesetz steht unmittelbar bevor; es dürfte einschneidende Änderungen mit sich bringen, an die wir bis zu einem gewissen Punkte gebunden sind, und es dürfte erst nach Erlass dieses Staatsgesetzes klar werden, ob wir gezwungen sind, dieses Gesetz auf unsere Verhältnisse anzupassen und welche Änderungen wir im Rahmen unserer Gesetzgebungsgewalt durchführen müssen.

In breve. Mi riferisco alla posizione da me assunta in Giunta regionale e dal gruppo nella Commissione legislativa nel senso di un chiaro pronun-

ciamento per la competenza alla Regione in materia di diritto privato. Senza entrare in discussioni giuridiche specializzate basterebbe, per motivare questa nostra competenza, il rinvio al preambolo dell'art. 4, il quale non contiene nessuna limitazione con riguardo al Codice civile in quanto prevede appunto come limite la Costituzione, i principii dell'ordinamento dello Stato, il rispetto degli interessi nazionali e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Al di là di questo non esiste limite alla nostra legislazione e quindi anche da un altro punto di vista lo stesso art. 4 ci fornisce una prova in quanto lo stesso limite delle norme economico-sociali della Repubblica posto alla legislazione regionale presuppone che la Regione possa intervenire a regolare rapporti di diritto privato, per rafforzare questi rapporti pur dovendosi attenere alle norme fondamentali della legislazione della Repubblica. Sappiamo che la Corte di Cassazione ha un concetto del tutto limitativo dell'autonomia regionale in genere. A prescindere dalle sentenze già citate dal Presidente Albertini conosciamo le sentenze che riguardano l'ampiezza della potestà legislativa della Regione, laddove si dice che «l'attività legislativa che le Regioni anche a Statuto speciale possono esplicare rientra sempre nel concetto largamente inteso di quella facoltà regolamentare già riconosciuta dalle legge agli enti autarchici territoriali ». Si comprende come partendo da questo punto di vista la Corte di Cassazione sia arrivata all'altra conclusione, che la Regione non può legiferare in materia di Codice civile. Io non vorrei entrare in discussioni giuridiche specializzate ma citare solo un passo di un parere richiesto a Mortati, membro dell'Assemblea costituente, e certamente non sospetto di preconcetti pro-autonomistici, parere richiesto dalla Giunta regionale sull'impugnabilità di norme di attuazione dove per incidenza tratta anche tale questione: « Non sembra che possa convenirsi nella tesi che è stata addotta allo scopo di suffragare la validità della norma in esame, secondo la quale la competenza della Regione in materia dovrebbe essere limitata al puro e semplice incremento del turismo e non potrebbe estendersi fino al punto da invadere il campo dei limiti legali della proprietà privata. Il generico riferimento che l'art. 4, n. 17, dello Statuto fa a tutta la materia del turismo e dell'industria alberghiera non consente di circoscrivere la potestà normativa solo a singoli settori di essa. D'altra parte sarebbe in contrasto con il primo comma dell'articolo stesso considerare la competenza regionale limitata dalle norme del Codice Civile, ciò potendosi ritenere solo per quella parte delle medesime che vale a configurar i principii generali dell'ordinamento giuridico statale. Se fosse vero che l'ordinamento regionale inibisca alle norme rientranti nella competenza esclusiva di introdurre vincoli alla potestà di disposizione del patrimonio privato, rimarrebbero in gran parte inutilizzabili i poteri legislativi concessi dall'art. 4. Non si ignora che le Sezioni Unite della Cassazione con recente decisione hanno in questione analoga riguardante lo Statuto siciliano ritenuta sottratta la competenza esclusiva, la possibilità di incidere nell'autonomia privata quale risulta dalle leggi dello Stato, ma tale giurisprudenza sembra contrastare con il chiaro dettato degli Statuti speciali i quali non solo differenziano nella potestà legislativa della Regione da quella regolamentare pure ad essa concessa contro l'opinione della Cassazione che la vorrebbe ricondurre tutta a quest'ultima, ma attribuiscono alla potestà legiferante della Regione una serie di materie il cui contenuto attiene alla sfera del diritto privato, come per esempio l'espropriazione, le miniere, i contributi di migliorie e in genere tutti i rapporti riferibili all'attività agricola in cui la Regione può intervenire sempre in via esclusiva e sia pure con l'osservanza delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato, per disciplinare i contratti agrari, per imporre opere di bonifica o limiti alla estinzione della proprietà privata ecc. ». Una riprova pratica di questa competenza è data dalle numerose leggi regionali in materia di rapporti di diritto privato, soprattutto per quanto concerne i rapporti agrari, dalla legge sulla riforma agraria siciliana ed anche da leggi sarde. In Sicilia tutte queste leggi, credo quasi tutte, sono state impugnate, però passate con il consenso dell'Alta Corte. Circa l'eccesso di competenza per quanto riguarda i rapporti di lavoro vorrei solo rilevare che anche per il Codice civile questi rapporti e questi contratti agrari sono regolati sotto il titolo dei rapporti associativi in agricoltura e quindi la nostra competenza comunque potrà estendersi su tutta la materia regolata sotto tale titolo come rapporti associativi, quindi come tale non assegnata ai rapporti e non rientrante nei rapporti di lavoro.

Per quanto concerne la questione dell'opportunità noi siamo dello stesso parere di Albertini e cioè che essendo imminente la legge statale che dovrebbe contenere norme fondamentali per la riforma dei patti agrari, essendo imminente questa legge, non conviene uscire adesso con una legge regionale però questo punto di vista non vorrebbe essere una linea di principio da seguire in tutti i casi in quanto anche in altri casi di fronte a leggi provinciali o anche regionali, per esempio l'ordinamento dell'artigianato e certe leggi scolastiche, abbiamo sentito da parte dello Stato come motivo di rinvio fra l'altro anche quello che bisogna aspettare la legge della riforma della scuola o una legge

sull'ordinamento dell'artigianato che non esiste ancora nello Stato italiano e quindi la legislazione regionale o provinciale sarebbe rinviata sine die. Ma in questo caso effettivamente è imminente e credo che i partiti di minoranza dovrebbero essere in grado di giudicare molto da vicino...

NARDIN (P. C. I.): Da 4 anni a questa parte!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): ... il partito socialdemocratico per lo meno, di questa imminenza; è imminente una legge statale che conterrà norme di riforma in questo campo.

CAMINITI (P. S. D. I.): Dopo la chiarificazione! Siamo in sede di chiarificazione.

NARDIN (P. C. I.): E' nella notte polare ancora!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): Ad ogni modo ritengo che una volta uscita la legge sarà necessario addivenire ad adattamenti di questi principii alle condizioni speciali esistenti nella Regione perchè sono per giunta poi differenti nelle due Provincie di Trento e di Bolzano e dovremo, anche per queste ragione, sostenere il punto di vista della nostra competenza.

RAFAELLI (P. S. I.): Confesso la mia ingenuità nell'aver creduto che la decisione della Commissione, almeno per quanto riguarda il problema della competenza, fosse tale da escludere che quel problema venisse riproposto in Consiglio, e nell'intervento che avevo preparato prescindevo in modo assoluto dal problema della competenza, proprio pensando che quella maggioranza formatasi nella Commissione prescindesse dalla maggioranza del Consiglio. Vedo che così non è, e ringrazio l'Assessore Benedikter di aver fatto molto più e meglio di quanto avrei potuto fare io nel trattare il problema della competenza della Regione. Spero che se ce ne sarà bisogno altrettanto aiuto mi venga dall'Assessore provinciale Brugger che si è pronunciato favorevolmente alla competenza. Ma non posso tuttavia esimermi dal dire, in risposta a quanto detto e sostenuto dal Presidente Albertini, alcune cose. Prima cosa e primo documento, anche di rilevante importanza, anche se non proveniente da un organo come potrebbe essere l'Alta Corte o la Corte di Cassazione o domani la Corte costituzionale, certo un organo tuttavia della massima autorevolezza, dalla Commissione parlamentare che stese la relazione al progetto di legge Segni-Grassi, presentato al Parlamento con carattere di urgenza il 22 novembre 1948. Estensori gli on. Dominedò e Germani. A un certo momento si sono poste le cose in maniera del tutto diversa da quella che è la maniera di porle del Presidente Albertini e, prima di lui, della maggioranza della Commissione dell'agricoltura della legislatura precedente e, a quanto pare, anche da un largo settore dell'attuale legislatura; cioè il Parlamento si è preoccupato di vedere se legiferando in materia di contratti agrari non interferisce indebitamente nella competenza della Regione, stabilita dagli statuti speciali e dall'art. 117 della Costituzione per le Regioni a statuto normale. Infatti il paragrafo che riguarda questo problema è così concepito: « Si è infine discusso nella Commissione sul disegno di legge in quanto a taluni sarebbe apparso lesivo non tanto dei diritti di autonomia contrattuale quanto dei diritti di autonomia territoriale. Si intende così alludere alla potestà normativa conferita dalla legge a enti autarchici territoriali, prima fra cui la Regione. Ora quando da parte degli assertori di tale autonomia si afferma che lo Stato dovrebbe cedere il passo alla Regione, si trascura, a tacere dell'attuale mancanza di organi regionali ad autonomia normale, che al di sopra della competenza secondaria regionale sta sempre la competenza primaria statuale ». Diciamo di più: « Presupposto essenziale per l'esercizio stesso della funzione normativa da parte della Regione, e senza con ciò toccare il settore delle regioni ad autonomia speciale, art. 118 della Costituzione, è che lo Stato abbia positivamente esercitato la sua potestà normativa dettando non solo i principii fondamentali dell'ordinamento ma altresì le leggi speciali della materia, senza di chè la Regione è costituzionalmente carente di potestà normativa ». Questo sempre in riferimento alla Regione a statuto normale.

« Inesatta pertanto appare l'opinione del Vassalli il quale penserebbe che col progetto si abbia una invasione della legislazione statuale in campo riservato alla costituzione, alla potestà legislativa delle regioni e finirebbe quindi col contemplare ordinamenti territoriali distinti nella materia dei rapporti agricoli. Tanto più inesatta in quanto si approfondisca l'esame della Costituzione cogliendone lo spirito felicemente espresso anche dal Tosatto nel corso dei lavori preparatori. Ben si spiega quindi come il disegno di legge risponda a una inderogabile funzione dello Stato dettando una serie di norme speciali della materia, le quali per altro lasciano sempre margine per più circostanziate regole aderenti alle mutevoli esigenze regionali dei paesi ».

Dunque qui noi ci troviamo di fronte a una Commissione parlamentare che si preoccupa di difendere il diritto dello Stato a legiferare, mentre noi

facciamo di tutto per dimostrare che la Regione non ha questo diritto. Il Presidente Albertini ha già citato e mi ha esonerato dal citare quei numerosi autori che in linea teorica e di diritto propendono per l'affermazione del diritto delle Regioni a statuto speciale di legiferare in materia di rapporti contrattuali, in materia di diritto privato. Qui in una rivista « Il diritto pubblico della Regione siciliana » c'è in un articolo uno studio del Deputato regionale Camillo Ausiello, che mi pare sia lo stesso che ha scritto quel testo citato dal Presidente della Giunta; c'è un po' il concentrato di tutte le citazioni già fatte appunto dal Bodda, dal Gianattasio, dal La Barbera, dal Virga, che sono apertamente e francamente e senza riserve favorevoli alla competenza della Regione. L'Assessore Benedikter ha citato la legislazione siciliana in materia e non ripeterò la cosa se non per sottolineare l'importanza di questo dato di fatto. Anche alla Sicilia è stato contestato ampiamente ed accanitamente il diritto di legiferare in materia di patti agrari e rapporti contrattuali, eppure la Sicilia ha fatto una legge di riforma agraria ed una lunga serie di leggi in cui anno per anno venivano stabilite le quote di riparto di determinati prodotti o di tutti i prodotti, e in cui venivano stabilite altre condizioni per i rapporti fra concedenti e mezzadri o fra concedenti e affittuari, fra proprietari e salariati agricoli, e sono tutte leggi che oggi fanno parte di un grosso volume, non stampato perchè resti alla storia come documento di un tentativo inutile, ma come testo legislativo, come codice delle leggi agrarie siciliane. D'altra parte vorrei dire una cosa: se noi partiamo anche dal dubbio e partissimo anche da una posizione di perplessità circa la nostra competenza o meno, ammettiamo per comodità di non sentirci sicuri o ben sicuri appunto che lo Stato ammetta questa nostra competenza, che ci sia riconosciuta, direi che l'unico modo per prendere il toro per le corna è quello di provare. Il Presidente Albertini in questo argomento direi è il meno qualificato a darci il consiglio di attendere prudentemente, perchè quando si è trattato delle leggi sulla scuola, sulle quali c'era pure la stessa discussione circa la competenza o non competenza, o la estensione quanto meno di questa competenza, in attesa di leggi nazionali, la riforma della scuola ecc. ecc., egli ha voluto saggiare questa potestà e larghezza di potestà legislativa con una prova di fatto. Lasciamolo dire allo Stato che non siamo competenti, non incominciamo a mettere avanti le mani noi per dire che non abbiamo la competenza, perchè evidentemente è il modo di *farsele dare* il presentarsi a un presunto avversario con le mani dietro la schiena e con una dichiarazione di infermità da parte del medico! Non si va a fare una partita di pugilato, sia pure cortese, con il certificato medico in mano presumendo poi di vincere! Non andiamo a dire noi allo Stato: « non siamo competenti »; cominciamo col dire « la competenza l'abbiamo »; facciamocela contestare dagli altri perchè l'onere della prova non è a noi che spetta nel caso negativo ma a chi ci sta di fronte.

Anche sull'argomento, sempre del Presidente Albertini, che noi dovremmo tener conto per alcuni indirizzi contenuti nel nostro progetto di legge di quella che sarà la legge dello Stato imminente, penso che ci sarebbe possibilità di ironizzare molto e a lungo sulla imminenza di questa legge. Ve la risparmio. E' dal 1947-48 che aspettiamo la scadenza di questa *imminente* legge, eppure non l'abbiamo ancora vista, ma se questo ragionamento fosse stato fatto alla prima presentazione di questo progetto di legge, al 1951, se questa richiesta di attendere la *imminente* entrata in vigore della legge nazionale sulla riforma agraria fosse stata fatta allora e in buona fede i presentatori avessero accolto il suggerimento, come si troverebbero oggi? A dirla con un linguaggio non diplomatico si troverebbero con due, cinque palmi di naso perchè la legge nazionale è ancora di là da venire. Quindi Lei non può chiedere seriamente ai presentatori, al Consiglio di attendere questa legge-fantasma, che è legata a una serie e quantità di complicazioni di carattere politico e interpartitico, e lo sappiamo tutti ed è inutile che ipocritamente ci veniamo a dire l'uno all'altro che la legge viene. Del resto l'ultimo termine per questa legge era il 13 maggio, perchè l'impegno di rinviare di due mesi, due mesi esatti, 60 giorni, è stato preso il 12 o il 13 marzo. Il 13 maggio è scaduto e siamo al 15 giugno e chi ne parla più? Chi ne ha sentito parlare?! Quindi risparmiateci almeno questa ipocrisia di voler fare ricorso ad una legge che non esiste, perchè i disegni di legge invocati e citati dal dott. Albertini evidentemente contano come i nostri, sono disegni di legge, non possiamo fare confronti, ai fini da lui voluti: « teniamo conto di quello che è contenuto nel disegno di legge ». Quando fosse una sola legge avrebbe la sua importanza e potremmo anche attendere; invece i progetti di legge sulla materia sono uno di ispirazione liberale, uno del gruppo D. C., un altro poi a firma di un gruppo di deputati della sinistra. A quale di questi progetti dovremmo fare riferimento? Evidentemente l'argomento non ha consistenza, e quindi direi che non è il caso di insistere. Ripeto che sul problema della competenza della Regione penso che interverranno anche altri e potrà essere trattato ulteriormente; io pensavo che fosse sufficientemente maturato in questi anni in cui di competenza o meno si è discusso molto e che avesse avuto l'avvio ad una soluzione positiva

con la decisione della maggioranza della Commissione, e quindi il compito che mi ero fissato era quello di illustrare un po' il merito del disegno di legge e fare un tentativo, ingenuo anche questo, per convincere il Consiglio sull'opportunità di passare all'esame degli articoli e del merito.

Non senza una certa perplessità mi sono preparato a questo compito perchè quando ci troviamo di fronte ad un problema qual'è quello della riforma dei contratti agrari che è vecchio di decine d'anni, ma che per stare solo agli ultimi avvenimenti è dibattuto in Italia dal 1945, un problema che non è di competenza esclusiva di pochi deputati e specialisti, come possono essere altri progetti di legge, ma un problema vivo, che ha portato a crisi di Governo e quindi arcinoto, mi pareva di fare offesa al Consiglio ed ai Consiglieri pensando che vi fosse ancora bisogno di una certa illustrazione.

L'altra perplessità era data da quello che io chiamerei il complesso della psicosi, della disfatta in anticipo. Gli umori si conoscono, anticipazioni sono state fatte. Non era pessimismo eccessivo il pensare che si ripetesse sulla questione del merito in Consiglio la maggioranza sfavorevole che si era determinata in Commissione. Tuttavia, di fronte a certi discorsi fatti proprio nella Commissione da un commissario che non vedo presente, cioè dal barone Unterrichter, per il quale non il nostro progetto in particolare ma tutti i progetti di legge nazionali, anzi la stessa volontà di operare una riforma dei contratti agrari sarebbe una marcia a ritroso verso il Medioevo, verso la ricostituzione delle corporazioni chiuse e cose del genere, di fronte ad affermazioni di questo genere mi pare che meriti dire qualche cosa per difendere questa iniziativa, per dimostrare la necessità di questa riforma dei patti agrari. E anche sono stato indotto a dire qualche cosa dalla speranza che in Consiglio gli argomenti, le discussioni servano ad accendere un dibattito, inducano a votare non in base ad una meccanica ripetizione delle minoranze o delle maggioranze che si formano nella Commissione, ma sulla base delle risultanze di questo ampio dibattito. E quindi mi pare che meriti trattenersi nel merito del problema sia pure brevemente per delinearne i caratteri fondamentali; problema che non abbiamo inventato noi, problema che esiste perchè esistono i contadini, i mezzadri, gli affittuari in una situazione che non è adeguata alle loro necessità, che non è adeguata ai loro meriti, che non è adeguata ai tempi in cui viviamo, avendo ancora in sè i residui di un passato se non medioevale certo lontano e tale da essere con tutte le forze superato.

Vorrei dire che se i contadini, i mezzadri, i fittavoli del Trentino-Alto Adige non hanno fatto e non fanno quella pressione sugli enti pubblici e sull'organismo che ha questa facoltà, secondo noi, che fanno invece i mezzadri e fittavoli di altre Regioni d'Italia, questo è dovuto alla consistenza numerica di queste categorie, che pur essendo notevole non è preminente, predominante, ed è dovuto a quella bonomia ed a quel carattere paziente e rassegnato che proprio dalle classi dirigenti di questa Regione per lunghi anni è stato imposto, è stato imposto a questa gente; e quindi direi che quanto meno le categorie interessate urlano e strepitano e urgono a gomitate, quanto meno fanno a gomitate per farsi rendere giustizia, tanto più grande è la responsabilità da parte dell'ente pubblico di rendere sollecitamente giustizia a questa gente che ha la bontà di tacere e pazientare e sperare ed avere fiducia, malgrado si trovi in condizioni effettivamente che reclamano giustizia e rimedio ed un po' di modernità anche nelle campagne trentine. Nel solo Trentino vi sono da 3 a 5 mila mezzadri, titolari di mezzadria, da 3 a 5 mila famiglie, che per la popolazione trentina non sono una frazione trascurabile. In Alto Adige la categoria dei mazzadri è inferiore, ma neanche qui è trascurabile. D'altra parte la questione del numero, voi sapete, nei rapporti umani dovrebbe essere messa in seconda linea, perchè l'individuo vale per sè e non vale quando raggiunga una determinata cifra collettiva.

I principii di questo disegno di legge sono ripresi in gran parte dal disegno di legge parlamentare che porta il nome di Segni-Grassi con alcune anche notevoli variazioni suggerite dalla necessità di adeguare gli istituti alle situazioni particolari; quello era un disegno commisurato sulla media delle aziende nazionali, questo disegno va commisurato ed adattato alla situazione media delle aziende locali. Altre variazioni rispetto al disegno di legge nazionale sono state suggerite dal desiderio di superare con un po' di coraggio e decisione quella che era stata la perplessità ed attenuazione apportate al primitivo progetto della Commissione parlamentare che, per esempio sul problema fondamentale della durata dei contratti, aveva trovato una serie di casistiche per limitare la durata. E senz'altro un punto fondamentale, come ha anche rilevato il Presidente Albertini, è quello della durata dei contratti ed è quello della disdetta per la giusta causa. Qui si fanno molte disquisizioni, intorno a questo problema si sono versati i tradizionali fiumi di inchiostro, eppure basterebbe e sarebbe anche facile ricorrere proprio alla mozione degli affetti in questa materia, e domandare ai signori che disquisiscono sottilmente sull'opportunità o meno di far durare di più un certo periodo di contratto, quante volte nella loro vita si siano trovati licenziati dall'oggi al domani, senza sapere dove andare;

eppure per il contadino e il mezzadro sembra la cosa più naturale quella di dire: «Domani vai via, ti trovi un altro campo, un altro padrone e te ne vai». Se ne parla con un cinismo che farebbe tremare se fosse da pensare che sia cosciente, voglio pensare che sia incosciente questo trattare del problema della permanenza sul fondo in termini esclusivamente tecnici. C'è una famiglia, c'è della gente che deve mangiare, che oggi è in un campo, che si affeziona, che si lega a questa terra, soprattutto trova da mangiare: no, bisogna dare la libertà assoluta in nome del diritto di proprietà, bisogna dare la libertà assoluta al concedente per una serie troppo lunga e troppo indeterminata di motivi di dire: no, tu vai via, un altro anno ti cerchi un altro campo, ti cerchi un'altra casa colonica. Ma lasciamo da parte l'aspetto umanitario di questa faccenda, che non è da trascurare, e guardiamo l'aspetto tecnico, l'aspetto produttivistico: sfido anche coloro che in fatto di agricoltura hanno cento volte più competenza di me a dimostrare che la permanenza sul fondo, la garanzia della tranquillità del lavoratore sulla terra non è un principio che porta a una maggiore produttività. E vorrei citare un esempio praticissimo, una esperienza fatta da me in questi giorni: c'è un mio amico di Trento piuttosto strambo che fa l'operaio; ha fatto lo studente universitario, ma ha piantato lì perchè gli piaceva fare l'operaio, adesso fa l'operaio ma ha la passione per la campagna *discesagli per li rami* dai suoi genitori e antenati, e dice: adesso provo a coltivare anche la campagna, se mi va bene pianto l'officina perchè in campagna sto meglio. Quindi è andato in campagna con uno spirito il più favorevole al rapporto fra uomo e terra, fra uomo e coltivazione. Sono andato a trovarlo, è poco distante da Trento: ho visto, ho chiesto che cosa era tutto quel biancheggiare di concime ai piedi delle viti: « Caro mio, se quel cretino di concedente mi avesse fatto un contratto di tre anni compravo il concime naturale, compravo lo stallatico e rimettevo a posto il terreno, facevo quello che è necessario fare; siccome mi ha voluto pigliare per il collo e farmi un contratto per un anno, allora alle viti dò benzina; se mi fanno uva quest'autunno, non mi importa niente se un altr'anno si trovano stremate dallo sforzo fatto artificialmente ». Il proprietario, se lo andassi a interrogare l'autunno prossimo, mi direbbe: « Quel mascalzone di affittuario lo mando via, sono contento di avergli fatto un contratto per un anno solo perchè mi ha forzato le viti, perchè mi ha sfruttato la campagna artificialmente ed adesso me la pianta in malo modo ». Questo è il circolo vizioso, quando ci si mette su questo terreno della precarietà: il concedente che non viene soddisfatto dal mezzadro o affittuario, il mezzadro o affittuario che appunto per la precarietà del contratto è costretto a sfruttare la campagna ed a trascurare tutti quegli accorgimenti nella coltivazione e nella conduzione che potrebbero dare il loro frutto solo in una serie più lunga di anni. Garantite la stabilità sul fondo e voi avrete, salvo le eccezioni che ci sono dappertutto e per le quali è prevista la giusta causa di disdetta, normalmente dei contadini che si affezionano alla terra e che non pensano solo al prossimo autunno, ma pensano agli autunni venturi, che cominciano a pensare come migliorare le colture, come migliorare gli impianti, come ricavare per loro e per il concedente il migliore frutto senza danno della campagna derivante appunto da quello sfruttamento accelerato ed irrazionale. Quindi il problema, oltre che un problema umano, è un problema sociale e un problema economico di interesse pubblico perchè la permanenza sul fondo è garanzia di una maggiore produttività e di una migliore coltivazione.

D'altra parte è giusto vedere anche l'aspetto del datore di lavoro, o del concedente, per essere più esatti, e per questo nessuno pretende di inchiodare alla terra il contadino, sia che faccia bene sia che faccia male. C'è la valvola della giusta causa, che però non deve essere una fisarmonica e non può essere vista nella formula letta stamane dal dott. Albertini, nella quale ci sta dentro tutto, fino ai capricci della moglie e della figlia o della cognata del concedente che può ad un certo momento dimostrare che non c'è sufficiente garanzia di buona conduzione. Nossignori! Ci vogliono delle formule più precise nelle quali sappia il concessionario stesso, il mezzadro o l'affittuario che se incappa, la sorte è quella di uscire dal fondo.

Un altro principio fondamentale che non interessa solo i mezzadri ed affittuari ma interessa i datori, i concedenti ed è di interesse pubblico è quello dell'obbligo delle migliorie. E' un principio ormai acquisito in campo nazionale. Noi sappiamo che è praticamente difficile ottenere da molti proprietari terrieri, non da tutti, perchè le eccezioni ci sono, il sacrificio di una certa quantità di contante sia pure proveniente dal fondo perchè sia reinvestito in opere di miglioria. Ed allora, come lo stato e l'ente pubblico in genere che ha facoltà legislative e impositive, impone ai cittadini di pagare le tasse, per esempio, per poter fare una strada, per poter fare i servizi pubblici, far funzionare il tranvai ed il treno e cose del genere, così, dove la saggezza o la previdenza individuale non arriva ed è ostacolata dall'egoismo, deve intervenire l'ente pubblico, il potere pubblico e dire: tu che sei il proprietario ed hai dalla legge garantito il diritto della proprietà, hai anche degli obblighi sociali e non puoi trascurare la proprietà. La legge punisce chi

dà fuoco alla propria casa; penso che sia punibile chi volontariamente — a meno che non sia un pazzo — distrugge il proprio bene...

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): No!

RAFFAELLI (P. S. I.): Non è punibile? Peccato, io lo metterei in prigione! Ci sono comunque dei doveri sociali inerenti alla proprietà. Tu sei il proprietario, lo Stato difende la tua proprietà, la proprietà terriera è anche un mezzo attraverso il quale la collettività si procura parte di quello che è necessario alla vita, e ti imponiamo che dal ricavato della tua proprietà tu ogni anno detragga obbligatoriamente una piccola quota fissata in una percentuale modesta per reinvestirla nel tuo stesso fondo onde portarlo a migliore produzione e a migliore reddito. E' un principio mi pare anche questo che non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Diritto di prelazione: fissare il diritto cioè che in caso di vendita del fondo sia riservato all'affittuario o al mezzadro il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, ad altri. Anche questa è una misura che si inquadra in un orientamento conclamato in tutta la nostra politica nazionale, si inquadra particolarmente in uno dei compiti che l'istituto autonomistico afferma e ha affermato come proprio, quello cioè di favorire la formazione della piccola proprietà contadina. Vediamo un altro istituto sul quale si sono accesi e perdurano ancora i più accaniti dibattiti: la condirezione dell'azienda nel caso della mezzadria. Mi chiedeva un momento fa un collega del Consiglio, facendomi troppo onore, che cosa ne penso io sulla definizione del rapporto contrattuale dell'agricoltura, se sia un rapporto di lavoro o un contratto, patto di società. Nella mia piramidale ignoranza di cose di diritto, a lume di naso, dicevo questo: credo che in Italia si sia coltivata artificiosamente una situazione equivoca, per cui a un certo momento e per determinate ragioni e in determinate circostanze, il rapporto è considerato un rapporto di lavoro perchè così fa comodo, e in altri momenti e in altre circostanze il rapporto è considerato rapporto di società perchè così fa comodo. Quando dallo Stato italiano, con decreto del Capo provvisorio dello Stato o addirittura del Luogotenente — il collega Benedetti mi aiuti a ricordarlo — si è deciso che tutti i contributi previdenziali dovevano essere posti a carico dei datori di lavoro, è sorta una delle più grosse controversie, grossa perchè interessava molta gente; ci si è accaniti con battaglie di giuristi i più quotati in Italia per dimostrare da parte dei proprietari terrieri che loro non avevano l'obbligo di pagare tutta la quota di contributo per conto dei lavoratori della loro terra non trattandosi nel caso della mezzadria, secondo i datori di lavoro, di rapporto di lavoro bensì di rapporto associativo in cui le parti sono su un piede di parità e quindi «paghiamo mezzo noi, padroni, e mezzo lo paghino i mezzadri». Quando però i mezzadri domandano, sulla base di questa affermazione, di aver riconosciuto giuridicamente il diritto alla condirezione del fondo, allora c'è sempre un numero sufficiente di giuristi sufficientemente illustri e quotati pronti a dimostrare che il rapporto non è più un rapporto di società ma di lavoro, e quindi da una parte c'è il padrone, e dall'altra ci sono i lavodatori che devono eseguire gli ordini, anche se — come succede in una quantità enorme di casi — il concedente è un pizzicagnolo cittadino che con i suoi risparmi sudati s'è comperato un mezzo ettaro di terra, anche se il concedente è un medico chirurgo che non ha mai visto una pianta, anche se il concedente è un professore di scuola che sa tutto su Orazio e Tacito, sa come le pere e le mele sono state descritte dai poeti latini, in che verso e in che posto, ma non ha mai visto come si pianta o come si coltiva una pianta di mele o di pere; ed allora niente diritto di condirezione della azienda?! No, se effettivamente si vuole essere logici, dopo aver definito, com'è stato definito e ricordato dal Presidente Albertini e dal dott. Benedikter, che il contratto agricolo è un rapporto di associazione, allora i due soci devono avere giuridicamente riconosciuto il diritto alla condirezione dell'azienda. Del resto che cosa succederebbe se ad certo momento si proponesse a questa brava gente, che ho nominato: professori, avvocati, medici, commercianti, di mandare i contadini a dare disposizioni nel loro ufficio? Va bene che non c'è il diritto di proprietà sul quale si giustifica tutto il resto, ma la cosa per assurdo apparirebbe nella sua enormità mentre non si trova enorme per niente, anzi si trova giustissimo che il proprietario, di qualsiasi professione, deva esclusivamente ed assolutisticamente dare disposizioni al contadino che è nato nella terra, che vive della terra e che nella terra ha la sua professione. E' anche qui una concezione che non è esagerato definire feudale, che merita lo intervento dell'ente pubblico per essere corretta e superata.

Il riparto dei prodotti mi sembra che sia anche un argomento che si commenta da sè. Tutti ricordiamo l'intervento dell'ex Presidente De Gasperi, il famoso lodo De Gasperi che pose fine alla nota vertenza sulla ripartizione dei prodotti. Se andiamo per esempio nella zona di Avio a parlare di mezzadria la prima cosa che i mezzadri vi domandano è: cos'è questa mezzadria? Perchè loro la parola la conoscono ma di fatto conoscono solo il terzo. Noi sappiamo, anche, e qui mi aggancio ad un'altra di-

sposizione non fondamentale ma importante, che ci sono questi rapporti di ripartizione, sappiamo anche che, forse e particolarmente nell'Alto Adige, dove la coltura intensiva e specializzata è più diffusa, esiste quell'anomalia grossissima e quella forma di sfruttamento indegno che è l'affittanza o la conduzione o comunque la concessione del suolo con il diritto del proprietario di gestire in economia direttamente il soprasuolo, cosicchè le mele le mangia il padrone e l'erba la mangia il mezzadro! Ora queste cose esistono e succedono e non perchè liberamente i contadini accettino questo, ma perchè in molti casi non hanno altra possibilità; è tempo di togliere di mezzo anche questi inconvenienti!

E da ultimo, una parola sui contratti di affitto dove il canone è stabilito esclusivamente dal padrone. Questa è la realtà. Anche lì è prevista la fissazione dell'equo canone in base a una quota percentuale dei prodotti in natura e per le controversie è prevista una apposita Commissione per la fissazione dell'equo canone. Ho finito perchè questi mi pare che siano i principii fondamentali che potrebbero dar luogo a discussioni e che noi vorremmo, desidereremmo, chiediamo al Consiglio che siano discussi. Avevo segnato qui qualche cosa che è stato superato dalle discussioni precedenti, circa le obiezioni della competenza del progetto nazionale, ma per questo basta rifarsi alla storia. La copia che ho è stata presentata il 22 novembre 1948, approvata dalla Camera, però poi è stato sciolto il Senato e allora è decaduta come decadono tutti i progetti di legge non approvati durante una legislatura; è stata ripresentata immediatamente all'inizio della legislatura attuale da un gruppo di deputati della sinistra che non condividevano il contenuto ma che hanno rinunciato a portarvi anche una virgola di modificazione proprie per evitare le discussioni e per renderlo accettabile a tutti. Eppure siamo ancora alla situazione in cui siamo. E, se mi permettete di ricordarlo, mi pare che proprio il problema dei patti agrari sia stato la buccia di banana sulla quale ha fatto l'ultimo scivolone la compagine governativa che non si è ancora rimessa in perfetto equilibrio, alla quale io potrei anche augurare di rimettersi o di scivolare del tutto, ma non ha importanza in questa sede. I fatti sono quelli che sono: impegni scaduti e non se ne parla. Però in quanto se ne sia parlato in questi numerosi e turbinosi colloqui per la chiarificazione, salvo che per il partito liberale, noi abbiamo avuto dalla D. C. e dall'ultimo Consiglio nazionale del partito socialdemocratico italiano, la affermazione di voler includere l'attuazione dei contratti agrari, con dei possibili miglioramenti, è stato detto da parte della socialdemocrazia. E Caminiti sorride in una maniera che io non sono autorizzato a interpretare, ma che può essere interpretata come un sorriso di scetticismo. Se lo ricordo non è per associarmi alla fiducia nel domani, ma per dire che tutti i partiti sentono il dovere di affermare questo.

Facciamo un passino di più che l'affermazione di principio; noi non abbiamo qui i liberali, per nostra fortuna o disgrazia — anche se abbiamo validi sostituti in seno al S. V. P. —; qui non ci sono i liberali che possono bloccare la compagine sui problemi dei patti agrari... E allora cerchiamo di farlo!

Un argomento che qui stamane non è stato toccato, è stato portato in Commissione, e riguarda la permanenza sul fondo; non sappiamo, è stato detto, a quali conseguenze potrà portare la garanzia che noi verremmo a dare ai mezzadri di poter restare sul fondo. Guardate, Signori, sono ben 11 anni che praticamente questa garanzia, sia pure in misura parziale, viene rinnovata e sono undici anni che, salvo eccezioni che ci sono oggi e ci saranno domani, il blocco degli affitti e dei contratti agrari viene rinnovato e non è successo la fine del mondo, anzi noi sentiamo tutti gli anni le statistiche ufficiali del Ministero dell'agricoltura e dell'Istituto centrale di statistica i quali continuano a parlare di aumento della produzione agricola, salvo in caso di siccità e cose del genere; quindi vuol dire che abbiamo un'esperienza positiva da questa permanenza sul fondo garantita non da una legge fondamentale, ma da una serie di leggi di proroga dei contratti agrari, e quindi cade l'argomento. Il barone Unterrichter, che non c'è, e mi dispiace, aveva avanzato un'altra obiezione che in se stessa e non collocata nel mondo in cui viviamo, teoricamente era seria: ha rimproverato al nostro progetto ed a quelli nazionali di essere un «tentativo di riportare la campagna al Medioevo», questa è la sua espressione testuale; egli diceva questo: voi, con la fissazione della permanenza del contratto e con l'introduzione del principio della giusta causa mettete questi mezzadri e fittavoli nella condizione in cui si trovavano gli artigiani medioevali nelle corporazioni chiuse, i quali sapevano di non dover temere nessuna concorrenza e così facevano quello che volevano e così farebbero oggi quello che meglio loro aggrada, senza curarsi del fondo e delle disposizioni del datore di lavoro, e soprattutto impedirebbero l'accesso alla categoria di forze nuove e delle forze giovani. Ora se questo argomento vale, dovrebbe valere anche per i... calabresi, invece per i calabresi vale l'argomento contrario. I calabresi no, non devono entrare nella categoria dell'Alto Adige — ammettiamo che l'Alto Adige sia una categoria paragonabile alla categoria dei campagnuoli —, non devono entrare. Guardate che è

pericoloso, non fate queste affermazioni perchè si ritorcono contro di voi. Pertanto le obiezioni sono di una estrema fragilità rispetto a quella che è la solidità degli argomenti e dei bisogni delle categorie interessate e alla estrema serietà e pressione che vengono dagli enti interessati. Noi abbiamo avuto manifestazioni — e voglio trascurare quelle della mia parte — abbiamo avuto manifestazioni inequivocabili da parte delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani a proposito della fissazione di questi principii e della urgenza dell'introduzione della riforma le abbiamo avute da parte di vasti e vastissimi settori del partito di maggioranza D. C., ripeto, ne abbiamo avute da parte dei socialdemocratici. Non la vogliamo fare? Ed allora diciamolo chiaro: non la vogliamo fare, perchè no! Ma evitateci ed evitate agli interessati l'ipocrisia della storia del progetto di legge nazionale, diciamo chiaro come l'hanno detto chiaro alcuni rappresentanti della S. V. P. in Commissione: « Non ci va, perchè non ci va »! Abbiate il coraggio di questo. A me pare che per tentare questo esperimento, chiamiamolo così, ci siano tutti i presupposti, e mi pare che se c'è un campo in cui si possa cercare di andare al di là di quella che è stata la attività prevalente della Regione fino ad oggi, attività comunque nel suo complesso non del tutto criticabile, ma attività prevalentemente paternalistica, quella di ripartizione, di elargizione dei fondi messi a disposizione della Regione da parte dello Stato, sia proprio questo. Se c'è un campo nel quale noi possiamo cercare di dare un senso più profondo nella nostra attività legislativa, di imprimere al nostro istituto un senso più dinamico, vivo e vitale è proprio questo che interessa una categoria vasta che è la categoria fondamentale della nostra popolazione, la categoria contadina e che interessa l'attività fondamentale della Regione che è l'agricoltura.

PRESIDENTE: Chi si iscrive a parlare nella discussione generale?

NARDIN (P. C. I.): Io sono già iscritto?!

PRESIDENTE: Sì lei, e sono iscritti ancora Unterrichter e Albertini.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Non è la chiusura della discussione, vero? E' un elenco di iscritti a parlare?

PRESIDENTE: No, volevo solo vedere se era il caso di sospendere la seduta. La seduta è sospesa e si riprende alle ore 15.

(Ore 12.25).

(Ore 15.15).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P. C. I.): Il problema che è stato qui sviscerato stamane brillantemente dagli oratori che mi hanno preceduto, viene posto sul tappeto dopo tutta una serie di atti durante i quali esso si è lasciato nella sabbia. Nel primo quadriennio si è detto che la Regione non è competente, e nel secondo quadriennio, a distanza di oltre due anni che è stato presentato il disegno di legge da parte dei Consiglieri proponenti, viene ammessa questa competenza con il brillantissimo finale della Commissione all'agricoltura e foreste della nostra Regione che ritiene il progetto della regolamentazione dei patti agrari intempestivo. Candidamente questa finale chiude dicendo che occorre vedere in esperimento la legge che sarà emanata da parte dei due rami del Parlamento. E' un po' il ragionamento della vedova scaltra, la quale dice in questi giorni: — Signore Iddio fa in modo che avvenga a Roma la chiarificazione fra i vari partiti di centro, e poi accogli pure la mia anima nel Regno dei cieli! — Evidentemente quella vedova ritiene di vivere ancora 80 anni. Comunque un passo avanti è stato fatto, si è ammessa la competenza regionale, ed ecco il brillante intervento del dott. Benedikter, brillante veramente perchè per quanto riguarda i possibili dubbi circa la competenza credo che abbia dato un serio apporto per dimostrare la competenza da parte di questo Consesso ad iniziare l'esame e la trattazione di questo problema, ma anche lui conclude con le affermazioni della Commissione. Ed in questa maniera si ha un bel dire che questo non deve costituire un principio; in pratica è un palese esempio, come è stato chiaramente detto dal collega Raffaelli stamane, che anche i principii vengono messi in disparte dai sostenitori ad oltranza dei principii stessi, quando conviene. Si abbia il coraggio di dire, come appunto invitava il collega Raffaelli, che non si vuole affrontare questo problema perchè al centro della questione sta la questione della giusta causa! Questione che ha sollevato quel po' po' di can · can in sede romana ed in tutto il paese e che, come dico, sta al centro delle condizioni per cui dovrebbe avvenire o meno la chiarificazione. Si abbia questo coraggio senza tanti infingimenti, senza tanta ipocrisia, e si dica che per lo meno per la Regione Trentino-Alto Adige da parte della D. C. e del S. V. P. non si vuole riconoscere la giusta causa permanente! Non si cerchi di girare l'ostacolo con tutta una serie di argomentazioni di altro tipo che possono avere il loro valore ma che però si discostano dal centro dell'argomento. Questa è la prima constatazione che, almeno fino a questo momento,

si deve fare. Per quanto riguarda la giusta causa, che è il centro della questione, troviamo poi tutta una serie di obiezioni che entrano nel merito. Ricordo che un giorno un Consigliere della D. C. della Provincia di Bolzano alla mia ingenua domanda che cosa ne pensasse della giusta causa, mi disse: « Dove vuoi che vada a finire la proprietà contadina con la giusta causa? dove vuoi che vada a finire? Se viene sancita la giusta causa permanente, povera proprietà contadina »! Non so ...

CONSIGLIERE: Chi era costui?

NARDIN (P. C. I.): Si dice il peccato e non il peccatore, in certe circostanze.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D. C.): Chi è quell'ingenuo?

NARDIN (P. C. I.): Ne avete tre, potete anche scegliere! ... Questa è una delle obiezioni che vengono mosse al riguardo e non so fino a che punto questo Consigliere abbia veramente valutato il problema, il quale non è di poco conto dal momento che riguarda la vita di milioni di contadini e di mezzadri e le loro famiglie.

Un'altra obiezione è quella, cui si riferiva appunto Raffaelli stamane, del barone Unterrichter il quale parlava di ristabilimento di una situazione da Medioevo attraverso un disegno di legge del genere. Quindi ci sono queste situazioni pregiudiziali da esaminare.

Non si vuole affrontare l'esame di questo disegno di legge in questo momento in quanto non si vuole per opportunismo riconoscere e sancire il principio della giusta causa permanente. Poi, entrando nel merito della questione relativamente alla giusta causa, nasce tutta quella serie di obiezioni non tanto fatte qui quanto fuori sulla stampa locale e così via che appunto tendono a dimostrare che la giusta causa permanente nelle campagne è essenziale agli interessi dell'economia agricola. Raffaelli stamane ha brillantemente ed efficacemente sostenuto le tesi avverse a questa concezione ed a questa affermazione, e credo che il problema, tanto più che questo disegno di legge giace negli archivi del Consiglio Regionale da anni, sia ora di esaminarlo veramente con serietà, e, al di sopra di certi calcoli politici, valutare veramente la necessità che nella nostra Regione al pari di tutti i paesi, si giunga finalmente alla regolamentazione di questo settore come è stato proposto dai consiglieri Scotoni e Raffaelli. Noi dobbiamo esaminarlo, tanto più che il problema sta sollevando da mesi e mesi un notevole disagio nel paese. Ci sono state manifestazioni, ci sono state anche delle espressioni da parte dei consessi più diversi sia sindacali che di carattere politico; è stato chiesto e si chiede tuttora incessantemente, vivamente, che si giunga a regolamentare la questione soprattutto sancendo il principio della giusta causa permanente. Quindi esaminiamo questo problema nel quadro della situazione che si prospetta in tutto il Paese e che ha naturalmente dei riflessi locali diretti.

L'obiettivo comune a tutti i mezzadri, anche se i mezzadri organizzati o meno hanno espresso questa loro rivendicazione, si sono battuti per sostenere questa rivendicazione in un modo diverso gli uni dagli altri, l'obiettivo comune è il diritto del mezzadro alla stabilità sul fondo che si concreta appunto in questa giusta causa. E questo diritto condiziona tutti gli altri aspetti della riforma dei patti agrari.

Ho presente uno scritto del settimanale della D. C. del Veneto «Il Popolo del Veneto», un giornale interessante, il quale scrive non molto tempo fa, in data 10 dicembre 1954, in merito a questo problema: «Misconoscere la giusta causa significa dare in mano ai concedenti spettacolose armi di ricatto nei riguardi di chi ha soltanto la ricchezza delle proprie braccia, determinare una sorda guerra e una crisi paurosa nelle campagne, favorire insomma il riapparire del fascismo ». Questo scrive un giornale autorevole della D. C. del Veneto, e mi riferisco al Veneto in quanto regione a noi vicina ed eminentemente agricola, dove fra l'altro il partito della D. C. e le organizzazioni cattoliche hanno un notevole primato ormai tradizionale. Questo afferma questo giornale del partito della D. C. e naturalmente questa affermazione ci trova pienamente concordi. I mezzadri sostengono che debba essere sancito questo principio della giusta causa permanente perchè condiziona tutte le altre questioni che si riferiscono alla soppressione delle prestazioni gratuite, la questione della partecipazione alla direzione dell'azienda, il problema del riparto dei prodotti e il problema del reinvestimento in migliorie di una quota della produzione padronale; e sostenere questa rivendicazione da parte dei mezzadri non significa sostenere il diritto di rimanere nel fondo a ogni costo. E' evidente che quando si dice « regolamentare la questione, la materia », si deve pure trovare tutte quelle forme che naturalmente formano eccezione a questa regola generale. Parlando in un consesso come il nostro dove le forze che si richiamano al cristianesimo sono prevalenti, dal punto di vista politico credo sia necessario ricordare ai colleghi della maggioranza democristiana come non sia proprio il problema della giusta causa un problema ancora intempestivo da regolamentare, da affrontare attraverso un disegno di legge, perchè di questo problema, senza

andare molto in là, si è sempre parlato in Italia dal 1900 in su e fu appoggiato dai socialisti e dal partito popolare e fu una delle principali conquiste dei mezzadri e contadini nel dopoguerra 1915-18, conquista che troviamo sancita nelle leggi di proroga contrattuale e nei contratti collettivi degli anni del dopoguerra. E fu proprio agli inizi del ventennio fascista uno dei primi campi, una delle prime ed essenziali misure prese dal fascismo per scardinare e togliere non ai contadini ed ai mezzadri le libertà ma a tutti gli italiani le libertà, fu proprio questo uno dei primi campi di esperimento del fascismo, vale a dire la restaurazione di quello che venne chiamato il diritto della disdetta. Dire che è intempestivo, quando c'è tutta una storia che insegna in un senso e nell'altro e quando soprattutto dal 1945 ad oggi troviamo che nella pratica la giusta causa è in vigore da più di dieci anni, è assurdo; come si fa a sostenere, a ragione di logica, dopo aver affermato la competenza, come si fa a dire proprio serenamente e lealmente, come fa la Commissione o la maggioranza della Commissione dell'agricoltura, che il progetto è intempestivo? Tale progetto non credo, come diceva Raffaelli stamane, che porti delle cose nuove, perchè non si discosta notevolmente da quello che venne già approvato da un ramo del Parlamento, dalla D. C., dai socialisti e dai comunisti e da altri parlamentari, cioè, il famoso progetto Segni che decadde con il decadere della legislatura, e che è stato poi ripresentato nel settembre 1953 dai comunisti e dai socialisti e dai repubblicani e socialdemocratici. Ora è chiaro che le affermazioni della Commissione dell'agricoltura si inseriscono, diciamo, sia pure alla lontana, in quel dialogo iniziato in questi mesi dal tripartito a Roma su questo problema — tripartito, perchè i repubblicani sono rimasti fuori — e si inseriscono accodandosi nella pratica alle tesi ed anche al metodo che è stato messo in atto da parte del partito della D. C., dei socialdemocratici e liberali a Roma per scardinare il principio della giusta causa permanente accettando le tesi in prevalenza del segretario del partito liberale Malagodi. Sappiamo molto bene che questo fatto ha provocato, come dicevo prima, molto disagio nel Paese ed ha permesso anche di scoprire una buona volta la politica agraria di alcuni massimi dirigenti della D. C. Quando sentiamo l'on. Scelba dire che il principio della giusta causa non si trova nel pensiero cattolico, noi ci permettiamo di chiedere: Sono tutte storie quelle che si sono dette circa la costituzione, la vita e lo sviluppo del movimento cattolico in Italia fra le masse contadine?! Sono storie le rivendicazioni ed i programmi che sono stati la bandiera di questo movimento? O sono storie quelle che viene a raccontare Scelba quando afferma che il principio della giusta causa non si trova nel pensiero cattolico?! Ci permettiamo di dubitare anche di Fanfani quando dice che la soppressione del principio della giusta causa permanente non contrasta con nessuna parte programmatica della D. C.; e si potrebbe anche vedere con quale parte programmatica della D. C. perchè sappiamo molto bene che il trasformismo nella direzione di questo partito, nel corso degli anni, è stato abbastanza dinamico, i programmi sono variati in questi dieci anni e la memoria dei cittadini è ancora fissa ad alcuni documenti fondamentali di congressi e di programmi elettorali dove si è sempre affermato, fino a poco tempo fa, questo principio; ed oggi elegantemente Fanfani, segretario del partito, dice e viene a dire che la soppressione di questo principio non contrasta con nessuna parte programmatica della D. C. Nè troviamo conforto nella parata, più che congresso, nazionale dei coltivatori diretti che c'è stata a Roma recentemente — e sono sorte parecchie critiche da parte dei D. C. d'Italia, attraverso organi e organetti di stampa, contro l'esito di questo congresso — non ci conforta a questo riguardo il congresso di questi coltivatori diretti quando l'assemblea, nella mozione finale, dopo aver applaudito l'on. Bonomi e la sua relazione, si limita a dire che bisogna arrivare a una razionale riforma dei contratti agrari, basta. Ora, come dicevo prima, a me pare che se i fatti sono fatti, e io sono l'ultimo a sostenerlo — in primo luogo l'hanno sostenuto al Parlamento uomini illustri della D. C. — è inutile che li nomini, li conoscete meglio di me, ma il principio della giusta causa è un punto fermo dell'azione sociale cristiana italiana. C'è poco da fare, anzi è forse una rivendicazione che ha contribuito in maggior misura, in un certo momento, a caratterizzare e a dare una fisionomia al sorgere dello stesso movimento cattolico in Italia e particolarmente nelle campagne. Anche qui la storia scritta da voi e non scritta da me o interpretata da me in modo personale fa abbastanza testo. Si vuole rinnegare questa bandiera? Si vuole con la scappatoia, con il cavillo, il pretesto indicato dalla Commissione, eludere ancora una volta nel corso di questi anni questa questione? La maggioranza può fare questo e anche altro. Anche fuori però si abbia il coraggio di dirlo e ognuno si assuma meglio le proprie responsabilità!

Sempre riferendomi a quel famoso settimanale democristiano « Il Popolo del Veneto », che non è stato sconfessato dalla D. C., e leggendolo devo pensare che esprima parte autorevole della D. C. di quella importante regione, che cosa dice? » A conclusione di un convegno regionale di organizzazioni cattoliche del 24 settembre 1954 sulla questione dei contratti agrari i mezzadri veneti hanno dirit-

to di chiedere al partito sul quale hanno fatto confluire la loro forza elettorale e nei cui principii credono fermamente, un *redde rationem* ». Spero che i mezzadri del Trentino-Alto Adige presto o tardi chiedano una specie di *redde rationem* anche alla D. C. e al S. V. P.

BENEDETTI (D. C.): Sareste troppo contenti!

NARDIN (P. C. I.): Ci sono altre ragioni che ci rendono contenti: la tua presenza, per esempio, ci allieta enormemente! (Ilarità) Risparmiati, dopo potrai parlare meglio!...

Se i mezzadri chiederanno questa specie di *redde rationem* avranno ragione di farlo se i due partiti di maggioranza decideranno di seguire quella via indicata dalla Commissione e da altri autorevoli rappresentanti. Entrando nel merito della questione della giusta causa non dirò cose nuove, perchè alcune sono state sviluppate fondamentalmente da Raffaelli. Una delle obiezioni è che la giusta causa è un danno alla produzione, è un danno alla pace sociale nelle campagne. E infatti troviamo un autorevole rappresentante della D. C., il Ministro Medici, il quale dice — lo ha detto in Senato e non su una piazza dove si può alle volte impulsivamente esagerare nelle affermazioni e i concetti possono venire svisati —: « Per i contratti agrari il Governo ritiene che l'attuale regime di blocco indiscriminato sia dannoso alla produzione e alla pace sociale delle campagne ». E a lui fanno coro stranamente, per esempio, gli agricoltori di Perugia attraverso un loro quindicinale, dicendo: « La giusta causa giova soltanto al cattivo colono. Il buon colono non sa che farsene. Oggi parecchi proprietari sentono il bisogno di mandar via il colono, si tolga il blocco delle disdette, basterà questo perchè il colono smetta di dare al concedente motivo di cambiarlo, si restituisca la libertà delle disdette e allora si vedrà quanto poche le disdette saranno ». Coro al Ministro Medici, ma coro a quei provvedimenti eccezionali del fascismo che sono durati un ventennio. Lei, signor Presidente della Giunta Provinciale di Trento, quando due anni or sono, ebbi a dire che così marciando la situazione politica in Italia è evidente che il fascismo, come forma sociale economica e politica, risorge, si sviluppa, mi dava su la voce, dicendo: « ma no, esagerato! »; vede che praticamente, sia pur con altri emblemi, si tende ad arrivare in Italia alle stesse pratiche che sono state messe in atto dal fascismo. Oggi gli agrari chiedono quello che il fascismo aveva instaurato attraverso le sue leggi eccezionali. Ho qui un settimanale di Bologna dove in un raduno gli agrari — oggi si chiamano raduni, per rimanere in tono e in linea! — dicono: « Sì, si può esaminare il problema della riforma agraria, però prima bisogna farla finita con leggi, lodo, tregua, che limitano i nostri poteri, ecc. ecc. e impediscono, qualcuno ha detto, il ritorno al passato ». Dopo che abbiamo visto il defunto on. De Gasperi intervenire con tutta la sua autorità e stabilire il famoso lodo, dopo dieci anni di questa pratica, oggi si esige — e purtroppo si trovano molte voci in alto concordi — che si ritorni al passato, alla libertà delle disdette. E che cosa si dice in generale per dimostrare o tentare di dimostrare che dal principio della giusta causa permanente deriva veramente un danno alla produzione agricola? Da un lato si dice: c'è un fondo per il quale la famiglia colonica che lo lavora è insufficiente, e quindi è evidente che sancire la giusta causa permanente significherebbe un danno alle colture, per la coltivazione e per lo sviluppo di tutta questa azienda; dall'altra parte si fa l'esempio contrario e si dice: c'è un fondo piccolo con esuberanza dei membri della famiglia che lo lavora e quindi si crea una conseguenza dannosa all'economia di quella azienda. In conclusione la giusta causa non provoca se non una dannosa sperequazione fra le famiglie di mezzadri ed i poderi, con gravi conseguenze per la produzione.

Ora, a parte che queste ragioni calzano fino ad un certo punto, perchè se si fa la statistica non si possono prendere due esempi-limite per dire « questi sono validi per tutto il paese », è logico che non si può partire solo da queste premesse e da queste constatazioni per arrivare a concludere il concetto. Proprio ieri sera leggevo un pezzo pubblicato su una rivista di uno studioso di cose d'agricoltura, Cosimo Ridolfi di Firenze, nel 1855 ha scritto un libercolo, come si chiamava allora, intitolato « Della mezzadria in Toscana », dove scriveva a proposito di questa questione: « Generalmente nel sistema colonico vi è sempre o mancanza di tempo o tempo sprecato, o mancanza o esuberanza di braccia ». Cosa andiamo scoprendo, cari critici della giusta causa permanente nel 1955 quando questo era già stato scoperto nel 1855? Cosa c'entrano con la giusta causa questi aspetti? Tutto questo, semmai, può mettere in luce uno dei caratteri della mezzadria, che è poi uno dei caratteri comuni a tutta la piccola produzione in generale, ed è uno dei motivi questo che indica la superiorità del sistema collettivo e della cooperazione in confronto alla conduzione familiare. Si dice che è dannosa alla produzione la giusta causa permanente. Ebbene, esaminiamo alcuni dati; non ho qui il compendio dei dati statistici della Regione, che ci è stato distribuito qualche anno fa, e neanche quelle riviste che la Giunta regionale fornisce ai Consiglieri ogni tanto, dove sono riportati con esattezza, credo, i dati della

produzione agricola locale. Se esamino quei dati, e potete andarli a vedere in ogni momento, e i dati nazionali, trovo che gli indici della produzione agricola nazionale e regionale non rivelano alcun effetto negativo in conseguenza della giusta causa in questi dieci anni. In questi dieci anni non si può dire — dieci anni che vedono in pratica la giusta causa permanente — che la produzione agricola abbia avuto a soffrire per questo. Infatti troviamo un'ascesa, seppure non regolare, ma un'ascesa, specialmente negli ultimi anni, della produzione; per esempio del grano, che è una delle produzioni tipo di vaste zone d'Italia. Nel 1951 lo troviamo a 12,9; nel 1952 a 16,2; nel 1953 a 19,6; questo anche in campo regionale, e così si potrebbe dire per altri prodotti. I dati indicano un aumento realizzato nel periodo di giusta causa. L'accentuata instabilità della produzione però non è legata alla giusta causa in sè, è legata al problema della deficienza degli investimenti nelle aziende agricole, degli investimenti fondiari, per cui lo sviluppo degli investimenti fondiari è la condizione di raccolti elevati e stabili e questo può avvenire in due maniere. Noi sappiamo che il 4% del prodotto deve venire obbligatoriamente investito, ma questo deve avvenire non in maniera unilaterale, ma attraverso, come diceva Raffaelli, la associazione fra mezzadro e proprietario fondiario. Quindi, l'azione del mezzadro in questo senso, unitamente al proprietario fondiario nell'investire in maniera adeguata questa quota del prodotto, è un'azione che non solo è utile dal punto di vista pratico, è un'azione indispensabile perchè è il mezzadro che conduce l'azienda, ed appunto il proprietario fondiario molte volte è il famoso commerciante, o un elemento che lavora in altro settore distante dall'agricoltura, il quale non può avere logicamente la competenza del mezzadro che conosce l'azienda centimetro quadrato per centimetro quadrato. La seconda via per giungere a uno sviluppo sempre maggiore di questi investimenti fondiari è poi l'investimento di lavoro e capitale del mezzadro stesso in forma personale, per suo interesse, e non soltanto per interesse esclusivo del proprietario fondiario: cioè vedere la partecipazione attiva come associazione del mezzadro con il proprietario fondiario nell'investimento della quota del reddito; ma anche l'investimento personale il mezzadro lo potrà fare nella misura in cui avrà assicurata la permanenza nel fondo. Perchè gli investimenti non danno un realizzo di anno in anno come in altre attività, gli investimenti nella terra si sa molto bene che producono risultati a lunga scadenza, per cui il miglioramento, attraverso queste due forme principali di intervento, può avvenire soltanto a condizione di aver assicurato al mezzadro la stabilità sul fondo, il che si chiama giusta causa permanente. Quindi tutta la tesi principale dei detrattori della giusta causa — detrattori non a scopo teorico, non per ragioni di dottrina o per altro, ma per questione di interessi avversi — viene naturalmente polverizzata se si prende la questione, la si esamina minutamente, meglio di quanto lo faccia io, ma si comincia ad esaminarla abbastanza profondamente; da questo esame nascono soluzioni ben diverse da quelle che sostengono i detrattori della giusta causa permanente. Il ricordato Ridolfi ancora nel 1855 affermava — perchè stiamo scoprendo, cioè alcuni settori del Consiglio Regionale hanno ancora da scoprire le cose che erano scoperte e scontate nel 1855 — a proposito di questo mancato incentivo e stimolo per il mezzadro, qualora non avesse assicurata la permanenza sul fondo, a far produrre il fondo, il Ridolfi affermava: « l'affittuario a breve termine non può impegnarsi in migliorie che esigono un tempo considerevole a realizzarsi ». Queste cose che sembrano per certuni cose rivoluzionarie, perchè parlare di giusta causa permanente oggi è come parlare di bolscevismo, queste cose venivano scoperte quando non c'erano i comunisti e neanche i socialisti. Questo entrare nel merito della questione porta a conclusioni probabilmente diverse da quelle prospettate da coloro che sostengono che si porta il medioevo nelle campagne del Trentino e dell'Alto Adige quando si sostiene la giusta causa permanente. Quello che noi come Regione dobbiamo affermare non a parole ma praticamente — anche se a Roma non vogliono per opportunismo politico varare il famoso disegno di legge che da anni è invocato dalle masse mezzadrili — è che la partecipazione del mezzadro alla vita dell'azienda, allo sviluppo dell'azienda ed alle sue prospettive, deve portare il mezzadro accanto al proprietario in posizione di parità. Questo senza dire che deve essere assicurato il privilegio particolare per i mezzadri, e ciò non per una ingiustizia verso i proprietari fondiari, ma nel quadro di una realistica visione, specie dal punto di vista economico e sociale, della situazione della nostra agricoltura per quanto riguarda le varie forme di mezzadria. Ecco pertanto la necessità di assicurare qui nella nostra Regione questa regolamentazione che porti veramente pace sociale e tranquillità alle famiglie interessate, che porti un conseguente benessere per la nostra agricoltura. Quindi il sostenere la partecipazione alla direzione dell'azienda da parte del mezzadro mi pare che sia una cosa conseguente, se appunto esaminiamo sul piano realistico la questione. Del resto l'art. 42 della Costituzione che cosa afferma al secondo comma? « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge . . .» — fino a prova contraria nessuno cerca di togliere la proprietà con il sancire la giusta causa permanen-

te —, « che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ». Interpretiamo bene questo secondo comma dell'art. 52 della Costituzione, ed allora arriveremo e dovremo arrivare alla conclusione che se la Costituzione lascia intravvedere la possibilità nelle fabbriche ai lavoratori di arrivare alla gestione e di ingerirsi nella produzione e nella gestione dell'azienda, altrettanto si dovrà pure arrivare a riconoscere ai mezzadri per quanto riguarda il loro lavoro e la loro funzione nelle aziende agricole, tanto più che non c'è solo il problema così astratto di giustizia ed umanità o altro, c'è il problema concreto che i mezzadri sopportano i rischi della produzione, nella quale intervengono sempre con capitali anche propri; ed allora perchè si deve dire che devono avere il rischio pur dovendo essere in posizione molto al di sotto del proprietario fondiario? Quindi mi pare che la conclusione sia quella che è stata affacciata da Raffaelli stamane, e che ho rilevato già nel corso di questo mio intervento, cioè che bisogna arrivare a sancire la giusta causa. Attendere?! Dal momento che siamo competenti decidiamo noi! Se non avessimo gli esempi brutti, gli esempi romani a questo riguardo, si potrebbe anche sostenere in buona fede che è meglio attendere l'emanazione e quindi l'esperimento della legge nazionale. Sentite cosa dice ancora « Il Popolo del Veneto » a proposito del convegno interprovinciale sui problemi dell'agricoltura che c'è stato domenica 29 maggio a Mestre, dove sono intervenuti tutti i quadri D. C. delle campagne e l'on. Gatti (legge). Questo è un giornale del vostro partito, « Il popolo del Veneto », non è l'« Unità » che può far vedere rosso anche a Benedetti; quindi mi pare che siamo confortati non solo dalla nostra posizione, ma da condizioni e da espressioni che sorgono da larghi strati non solo dei mezzadri, da strati politici qualificati del vostro stesso partito, che oggi naturalmente tirano a campà per quanto riguarda la regolamentazione della giusta causa permanente. Se abbiamo la competenza, siamo conseguenti a questa nostra affermazione, a questa nostra convinzione, a questo particolare stato felice in cui ci troviamo dal punto di vista giuridico, e decidiamo quindi di continuare e di fare quel passettino in avanti per dare un esempio al Paese. Perchè, è proprio necessario che tutti gli esempi vengano da Roma?! Non è possibile darne qualcuno noi dal Trentino-Alto Adige a questo riguardo? Non è possibile dimostrare che lo Statuto di autonomia in questo caso concreto può significare un pochino di progresso rispetto allo stato in cui si trova nel nostro Paese la questione? E' possibile sancire una pratica che dura da 10 anni? Mi pare che in questi limiti si potrebbe non proporre la non discussione degli articoli, ma passare alla discussione degli articoli e fare eventualmente tutte quelle proposte che possono migliorare il disegno di legge presentato. Si ha la preoccupazione che questo disegno di legge è presentato da due Consiglieri della sinistra? Lo si dica, si può anche arrivare a concordare e metterci d'accordo su questo fatto, ma diamo questo esempio alle nostre masse e soprattutto diamo l'esempio attuando lo Statuto di autonomia anche in questa parte, che oggi può non convenire a qualcuno presente qui e presente soprattutto fuori di qui! Dopo vari anni dacchè è stato presentato questo disegno di legge, mi pare si possa mettere il Consiglio Regionale in condizioni di discuterlo e non si debba attendere ancora altri anni. Tra l'altro ho l'impressione che questo disegno di legge, siccome non siamo molto distanti dalle elezioni politiche, arriverà a una conclusione nel campo del Parlamento per poi decadere col termine della legislatura e quindi si tornerà daccapo; e allora l'Assessore Benedikter, Albertini e Pedrini apriranno le braccia in forma di croce e diranno: « abbiamo creduto », pur sapendo che allora non ci credevano ... Quindi perchè trovarci in queste condizioni? Perchè ingannare la gente che qualche cosa si attende anche in questo senso? Non so se ho capito bene ma mi pare che Benedetti diceva che i mezzadri non *sentono* questo ...

BENEDETTI (D. C.): Rettifico, non ho affatto affermato questo, non l'ho affermato e non ho alcuna intenzione di affermarlo!

NARDIN (P. C. I.): Non vedere rosso! ...

BENEDETTI (D. C.): Stai facendo delle affermazioni errate e stai dicendo il falso!

NARDIN (P. C. I.): Ho detto che non so ...

PRESIDENTE: Cons. Benedetti, dopo potrà prendere la parola per fatto personale!

NARDIN (P. C. I.): Ho detto che non sono sicuro di quanto ha detto il consigliere Benedetti, lo pongo in forma dubitativa; quindi vedi che io sostengo quello che sostieni tu, e sono lieto che i mezzadri del Trentino sostengano la giusta causa anche se sono meno vivaci di quelli della Toscana, Romagna, ecc.

In questa maniera si potrebbe arrivare a una felice conclusione di questo dibattito. Credo che potremmo trovare su questa questione un accordo molto largo. Ci possono essere elementi che possono avere le loro convinzioni per gli interessi che rappresentano e dire « non siamo per la giusta causa

e votiamo contro », ma non riesco a credere che la D. C. e il S. V. P. si pongano su questo piano, non dico ufficialmente, ma arzigogolando su questioni politiche. Quindi chedo che su questo problema di grande importanza sociale, oltre che politica ed economica, si possa anche trovare una discreta unità, quell'unità che il Consiglio ha trovato per altri problemi posti qui in passato.

PRESIDENTE: Avverto il Consiglio che è stata presentata, ai sensi dell'art. 77, la richiesta di chiusura della discussione; per cui ...

RAFFAELLI (P. S. I.): Si può sapere da chi?

PRESIDENTE: Dalvit, Rosa, Berlanda, Benedetti, Gelpi, Albertini, per cui a sensi del regolamento possono parlare coloro che si sono iscritti,, e sono: Unterrichter e Albertini. Il regolamento però dice: « Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione per alzata di mano, dopo aver dato la parola a due oratori pro e a due contro ».

NARDIN (P. C. I.): Chiedo la parola per interpretazione del regolamento. Quando viene presentata la richiesta di chiusura della discussione, questa, se viene sollevata contestazione, deve essere posta in votazione. Permetta, Presidente, so anch'io qualche cosa oltre a Lei ... Finchè non viene posta in votazione la richiesta, è concessa ai Consiglieri la facoltà di iscriversi a parlare. Io in questo momento avrei la facoltà di chiedere nuovamente la parola, perchè non è entrata ancora in vigore la richiesta di chiusura della discussione generale, altrimenti non c'è senso inoltrarla, è questione di buon senso. Presidente, qualcuno può e deve illuminare con un raggio di sole qualche mente in questo Consesso! Quindi finchè non è votata la richiesta i Consiglieri hanno il diritto di chiedere e di essere iscritti a parlare. Quindi, se il Consiglio decide, a quel punto si chiude la discussione, altrimenti non ha senso mettere in regolamento che il Consigliere ha il diritto di prendere la parola due volte, che ha questo e quell'altro diritto, perchè, finita la lettura della relazione della Commissione, basta che 5 elementi, costituenti la solita cooperativa per la chiusura della discussione, avanzino la richiesta e da quel momento nessuno può parlare.

In questa maniera mi dica Lei, chi deve farsi il tutore del regolamento ...

PRESIDENTE: Io, non abbia paura!

NARDIN (P. C. I.): Il regolamento parla abbastanza chiaro, in italiano ed in tedesco, sancisce chiaramente i diritti dei Consiglieri e questi diritti devono venire tutelati, al di sopra di codeste solite cooperative per la chiusura della discussione, da Lei, signor Presidente del Consiglio!

PRESIDENTE: Non ho bisogno di lezioni di obiettività da parte del cons. Nardin.

NARDIN (P. C. I.): E' reciproco!

PRESIDENTE: In secondo luogo la richiesta della chiusura non avrebbe alcun valore se, quando la comunico, tutto il Consiglio avesse il diritto di iscriversi, questo è contro lo spirito del regolamento. Ho detto: « La chiusura della discussione può, tuttavia, essere chiesta in qualunque momento da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare ». Mi è stata presentata la richiesta di chiusura mentre lei parlava; stamane prima di chiudere la discussione ho chiesto se c'erano altri che volevano iscriversi. Si sono iscritti Unterrichter e Albertini.

Dice poi il regolamento: « Se sorgono opposizioni, il Presidente mette la proposta in votazione per alzata di mano, dopo aver data la parola a due oratori contro e a due pro. Nel caso previsto dal comma precedente, se il Consiglio approvi la chiusura, possono avere la parola il proponente, la Giunta e il relatore ». Se il Consiglio vota anche la chiusura della discussione, hanno diritto a parlare il proponente della legge, la Giunta e il relatore. Questo sia ben chiaro! Non ho nessuna intenzione di ledere i diritti di alcuno, comunque la richiesta di chiusura della discussione non avrebbe alcun valore se si dovesse interpretare il regolamento come lo interpreta lei personalmente; allora questo secondo comma dell'art. 77 sarebbe superfluo. Perciò non posso accettare in nessuna maniera quanto lei propone.

DALVIT (D. C.): Permetta di ritirare la richiesta; per dire che non sono d'accordo con l'affermazione di Nardin e che dò ragione al Presidente ritiro la richiesta formulata poc'anzi.

PRESIDENTE: Caso mai la questione veniva posta quando avevano parlato i già iscritti, e non adesso.

UNTERRICHTER (S. V. P.): Soweit man mit dem Schlagwort « Mittelalter » einen Zustand des Rückschrittes bezeichnen will, bin ich tatsächlich der Ansicht, dass der vorliegende Gesetzentwurf weder einen sozialen, noch einen wirtschaftlichen Fortschritt bedeutet. Dadurch dass die Wirtschaftsform der Pacht dem freien Spiele von Angebot und

Nachfrage praktisch immer mehr entzogen wird und sich zwischen zwei freie Vertragspartner ein dritter, das heisst der Staat, einschiebt, wird letzten Endes weder wirtschaftlich noch sozial ein Fortschritt erzielt. — Sozial gesehen, wird praktisch eine geschlossene Kaste der Pächter geschaffen, die ohne jedes besondere Verdienst diejenigen einreiht, die sich im Augenblick der für sie günstigen Gesetzgebung in dieser Eigenschaft befinden. Trotz des gesetzlich vorgesehenen gerechten Grundes zur Kündigung werden diese Pächter praktisch in einen Zustand des Erbpachtes versetzt, aus dem sie kaum zu entfernen sind. — Die Hauptgeschädigten sind aber gerade die jungen tüchtigen Generationen, die ebenfalls ihre Tüchtigkeit beweisen wollen und sich durch Pacht eine Zukunft, oft sogar einen Besitz, verschaffen wollen. Durch dieses freie Spiel der Kräfte werden eben gerade untüchtige Pächterfamilien aus dem Wirtschaftskreislauf entfernt und durch tüchtige Familien ersetzt. Es ist nicht Aufgabe des Staates, alle zu schützen, ob sie nun tüchtig oder untüchtig sind, es ist unbedingt dem Tüchtigen die Möglichkeit zu einer freien Entwicklung zu geben. Indem man nun wenige Privilegierte (oder solche, die man sozusagen als Privilegierte ansieht) schädigt oder in ihrem Besitz zum Teil einschränken will, schädigt man praktisch in der Zukunft viele, denn dann wird für die Zukunft, genau so, wie dies bei den mittelalterlichen Innungen war, das freie Spiel von Angebot und Nachfrage geschlossen. — Sie wissen, in mittelalterliche Innungen war sehr schwer hineinzukommen aber ebenso schwer herauszukommen, es waren ganz geschlossene Stände und Kasten. Dies würde man genau so schaffen, wenn man den Pacht für ewige Zeiten nur den heutigen Pächtern zusichern wollte.

Die wirtschaftlichen Nachteile sind ebenfalls klar und auf der Hand liegend, denn das vom RR. Raffaelli zitierte Beispiel des einjährigen Pachtes ist eben gerade ein schlagender Beweis für das, was ich behaupte; schon das Vorhandensein von solchen Gesetzesprojekten, wie wir sie heute hier diskutieren, veranlasst die Besitzer eben, die Pachtdauer immer mehr einzuschränken, sie am Schluss auf ein Jahr zu beschränken, damit sie noch mehr Freizügigkeit für ihren Besitz haben.

Glauben Sie ja nicht, dass die Besitzer diejenigen sind, die den einjährigen Pacht begrüssen. Wer überhaupt gezwungen ist zu verpachten, begrüsst es, wenn er auf längere Zeit verpachten kann; denn er weiss genau, dass dann der Pacht in guten Händen ist und dass dann das Pachtobjekt auch gepflegt wird. Gerade das Vorhandensein von solchen Projekten, neben den bereits bestehenden Gesetzen, veranlasst die heutigen Einschränkungen der Pachtzeit. Dies ist zum absoluten Nachteil der Wirtschaft und des guten Erhaltungszustandes des Pachtobjektes.

Glauben Sie nicht, dass dort, wo gute Pächter sind, diese entfernt werden. — Es gibt Pächter hier im Lande, die 20, 30 Jahre schon auf diesen Besitzen sind und die zur vollen Zufriedenheit arbeiten. Wenn Pächter entfernt werden, ist es meistens, weil sie eben nicht entsprechen, und dies ist ein gesunder Ablauf der Wirtschaft, denn sie werden durch junge und tüchtigere Kräfte ersetzt.

Tatsächlich sehen wir heute, dass es immer schwerer ist, Pachtungen zu finden. Die Wirtschaft hat ihre ehernen Gesetze, die sie verteidigt, solange sie dies im freien Spiel der Kräfte noch tun kann; der Erfolg ist, dass es heute, nur weil wir in Italien diese Gesetze haben und zum Teil darüber diskutieren, sie noch zu verschärfen, immer weniger Pachtobjekte gibt.

Nun komme ich aber zu einem Teil des Projektes, der für uns hier in der Provinz Bozen besonders wichtig ist. — Dieser Gesetzentwurf berücksichtigt nämlich keineswegs die besonderen Belange der Provinz Bozen. Wir hier in der Provinz Bozen haben nicht den sogenannten Halbpacht, wir haben fast durchwegs nur den Geldpacht. Auf den Geldpacht nimmt dieses Gesetzprojekt fast keine Rücksicht und schon deswegen müssen wir es ablehnen, weil es ausschliesslich auf die Provinz Trient zugeschnitten ist.

Ich möchte auf die Frage gar nicht weiter eingehen, denn eine Diskussion kann man nur mit ehrlichen Gegnern führen. Wir wissen genau, dass die Sozialkomunisten dies nicht sind, denn dort, wo sie an der Herrschaft sind, gibt es weder Pächter noch Besitzer, sondern nur flüchtende Bevölkerung. Millionen und Millionen sind aus Ostdeutschland geflohen; uns Deutschen braucht man in dieser Beziehung nichts zu erzählen.

Dieses Gesetz ist antisozial und gegen jede ökonomische Entwicklung. Ferner berücksichtigt es in keiner Weise die Belange der Provinz Bozen und deswegen haben wir schon in der Kommission hervorgehoben, dass es für uns nicht einmal Gegenstand einer Diskussion bilden kann.

PRESIDENTE: E' di turno il cons. Albertini, che non c'è ...

VINANTE (P. S. I.): La traduzione!

PRESIDENTE: Dovete chiederla, se no non viene fatta.

VINANTE (P. S. I.): L'ho chiesta, non aveva osservato forse.

(Segue la traduzione dell'intervento Unterrichter).

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Certamente sarò quello che chiude questa allegra e simpatica discussione che si conduce da questa mattina alle 9; e dirò che il mio non è un intervento e non ho nessuna intenzione di fare un intervento perchè non avrei i numeri e la conoscenza completa del problema per fare un autentico intervento, ed anche perchè penso che a quello che è stato detto da stamane alle 9 fino a questo momento c'è poco da aggiungere, sia alla tesi della sinistra quanto a quelle medioevali e conservatrici, come a quelle di centro. Non c'è più nulla da aggiungere, ed il mio più che un intervento, vuole essere una dichiarazione della quale mi assumo tutta la responsabilità e che so essere condivisa anche dagli altri amici del gruppo socialdemocratico.

Dico questo: si è iniziato stamane parlando di pregiudiziale e dicendo « noi discuteremo se questo progetto di legge vada discusso in forma generica e articolata oppure non vada discusso in questa sede ed in questo momento ». Questa è stata la pregiudiziale di partenza. Dopo di questa pregiudiziale abbiamo assistito ad una completa disamina del problema, ad un'autentica discussione generale sul problema stesso. Dirò che sono grato agli oratori che ci hanno preceduto, a tutti indistintamente, dagli uni agli altri, e di tutte le tesi esposte perchè sono servite a farmi personalmente un'autentica cultura in argomento, se non l'avessi avuta prima . . .

CONSIGLIERE: E' stato interessante!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): E' stato interessante, ma voglio ricondurre il discorso al punto di partenza, alla pregiudiziale, cioè se si deve discutere o non si deve discutere e senza entrare in temi giuridici più o meno astrusi, più o meno difficili e pesanti, senza entrare in merito all'argomento, vedere se ci sono ragioni morali e logiche e sensate perchè ci si ponga nell'idea di discutere il progetto di legge stesso. Dirò una cosa, il problema della competenza penso che sia stato superato dopo l'autorevole intervento di conoscitori del problema giuridico che hanno dimostrato come la Regione sia assolutamente competente in materia. Se non dovessimo ancora essere convinti di questo dovremmo ripetere veramente quello che è stato già detto, che quando fa comodo si dice di sì, quando non fa comodo si dice di no. Vale a dire il problema della competenza è sempre legato all'interesse maggiore o minore che il problema stesso desta. Si è parlato di urto con il Codice civile italiano. Non discuto se effettivamente qualche articolo specifico urti contro i principii sanciti dal Codice civile, potremo parlarne semmai nella discussione articolata di fronte al problema concreto dell'articolo specifico, che incorre ed incappa in questo errore e potremo pronunciarci ed essere d'accordo o non essere d'accordo. Dico però che qualora anche si ravvisasse questo aspetto non sarebbe una giustificazione valida a respingere la discussione del progetto di legge stesso, se pensiamo che in altra occasione, e precisamente in occasione della legge sui masi chiusi, si è allegramente urtato contro gli articoli specifici del Codice civile e la legge è passata e approvata dal Governo. Si è detto anche che la legge presenta dei principii innovatori, quasi direi rivoluzionari — forse il termine non è stato usato ma lo si è sottinteso — e vorrei dire: bene, se ci sono principii innovatori dobbiamo sempre accoglierli con spirito aperto, esaminarli, discuterli e così avremo la materia per un eventuale vaglio preciso. Dirò che anche se c'è qualche principio innovatore non sarebbe mica male che la Regione del Trentino-Alto Adige una buona volta uscisse da quella specie di conservatorismo che grava su di essa e si ponesse all'avanguardia in qualche campo in sede nazionale. Dirò che se, per esempio, si voleva innovare in questo campo come sulla legge per la Cassa di Malattia per quanto riguarda il principio che non ricorre nella legislazione nazionale della maggioranza assoluta ai lavoratori nel consiglio di amministrazione, sarei ben lieto che questo avvenisse. Sarei d'accordo e accoglierei questi principii innovatori quando rientrassero in questo clima, in questo quadro. Ma il problema giace dal 1951, dalla prima legislatura, è stato ripresentato nel 1953; con ciò mi pare si voglia quasi quasi non svilire soltanto ma offendere i presentatori del progetto di legge stesso volendo rifiutare la discussione oggi che siamo nel 1955. Perchè, insomma, il progetto è di iniziativa consiliare e ha il sacrosanto diritto di essere discusso e ha anche maturato la anzianità prescritta per la discussione.

Se no vi faccio una domanda e vi dico: « chi vi ha indotto a portarlo qui in discussione? » Non ve lo ha ordinato il medico di certo. — I termini del regolamento — mi dirà il Presidente del Consiglio —, ma i termini previsti per la presentazione dal regolamento sono già stati superati! Tanto faceva una settimana su o giù, un mese più o meno; se effettivamente volevate attendere l'emanazione del progetto di legge in campo nazionale sui patti agrari, che mi auguro sia rispondente alle nostre aspirazioni ben definite e ben precisate e chiare — sapete benissimo che è una delle condizioni per la nostra permanenza al Governo! — se, ripeto, volevate non presentarlo nell'imminenza del varo di questo progetto in campo nazionale, che mi

auguro sia sollecito, bastava differire la presentazione al Consiglio. Dal momento che è stato portato qui, penso sinceramente che la cosa suoni, nel vero senso della parola, offesa all'iniziativa consiliare, e non mi riferisco alle persone dei presentatori « x » o « y », ma mi riferisco al precedente che si crea per qualsiasi eventuale progetto di legge che venisse o fosse presentato ad iniziativa consiliare. Abbiamo sentito le ragioni di ordine morale, di ordine sociale e le ragioni di ordine pratico che militano a favore della sollecita entrata in discussione del progetto di legge e dell'accettazione del progetto. Sono convinto che a questo punto, fatta la completa discussione generale che è stata fatta, l'unica cosa che rimane da fare al Consiglio sia quella di passare alla discussione articolata. Questa discussione potrà appronfondire i problemi, potrà dimostrare le eventuali lacune, ognuno si potrà orientare lungo questa discussione, potremo modificarlo, si potranno portare emendamenti e modificare il necessario per renderlo operante e rispondente ai principii in campo nazionale a cui alludeva il Cons. Albertini ed a tutte quelle altre osservazioni che sono state fatte in questa giornata di dibattito. Ripeto, personalmente ed anche a nome del gruppo, non posso che sottolineare la necessità, a questo punto, di ordine pratico e morale perchè si passi senz'altro alla discussione articolata.

PRESIDENTE: Devo chiarire qualche punto in merito alle osservazioni fatte dal cons. Molignoni. Voglio solo dire che questo progetto di legge, se è vero che è stato presentato nel 1951 e nel 1953, non è vero che non deve essere presentato al Consiglio. Io l'ho trovato insabbiato, l'ho ripreso e siamo arrivati a giugno per discuterlo. « Se non volete votarlo non dovevate presentarlo al Consiglio »: Ciò è assurdo perchè non è che la Giunta o i proponenti lo presentino in quel tale momento, è il regolamento che fa obbligo di presentarlo al Consiglio, anche se poi il Consiglio lo boccia. Per cui solo il Consiglio è competente a dire: « rimandiamo la discussione a un'altra tornata o ad un altro mese », non io.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Sono d'accordo.

SCOTONI (P. C. I.): C'è un romanzo di Jack London dedicato ai pescatori di foche, dove a un certo punto si descrivono la vita e i costumi di questi pescatori che per la vita per l'appunto che conducono, non conoscono tutte le regole del *savoir faire* e della convivenza civile, del ragionamento, ecc. Si descrive ad un certo punto una discussione sorta, sulle usanze di questi preziosi animali, fra due pescatori, i quali sostengono, uno che le foche quando sono colpite vanno sotto acqua e l'altro che vengono fuori. Quando tutti gli argomenti attinenti ai propri ricordi ecc. sono esauriti, a sostegno della propria tesi uno dei pescatori, che cosa dice? Rileva le qualità di scarsa castigatezza della moglie dell'altro con termini non riferibili.

Sembra che questo sia un modo di ragionare proprio dei pescatori di foche, ma, dopo l'intervento del Consigliere che sta entrando in questo momento, penso che questo sistema di ragionare non sia solo la prerogativa di questa categoria benemerita di lavoratori che sono i pescatori di foche. Voglio dire in altre parole che il fatto di parlare o di tacere su questo o altro argomento non deriva dal beneplacito del signor Unterrichter . . . Lo so benissimo che se fosse per lui mi avrebbe fatto tacere ancora molti e molti anni fa! E' che questo diritto di parlare dei patti agrari o della terra, o della luna, o di Marte, se fosse questo l'argomento in discussione, mi deriva dal fatto di aver fatto qualche cosa proprio per ostacolare quell'azione che egli allora stava facendo e che non mi sentirei di dire che era ispirata ai sommi principii del liberalismo, quei sommi principii del liberalismo che oggi egli invoca, a sproposito, a mio parere, a sostegno della sua tesi. Infatti chi abbia voluto, o per studi compiuti o per una certa propensione del proprio intelletto, addentrarsi un pochino oltre le enunciazioni con le quali iniziano i capitoli dell'economia classica di Smith, Riccardo e via dicendo, sa che se è vero che esiste indubbiamente in economia classica liberalista, la legge della domanda e dell'offerta, questa legge opera, come del resto tutte le leggi umane e fisiche, quando ci siano determinate condizioni. Per esempio vi è una legge di gravità che mi insegna che due corpi si attraggono, per cui se lascio un corpo libero come questo giornale, casca, però i palloncini vanno in aria perchè vi sono delle condizioni che creano una situazione diversa.

Ora, presupposto primo della legge sulla domanda e sull'offerta è che il mercato sia libero, perchè se ci sono vincoli il mercato non è libero e questa legge non si può applicare o si applica in maniera non uniforme. Secondo, occorre che il mercato sia ampio perchè la domanda e l'offerta siano anch'esse sufficientemente ampie. Vi sono oggi nel nostro paese queste condizioni? No, nel nostro paese queste condizioni non ci sono perchè la terra è quella che è, purtroppo poca, quindi la domanda e l'offerta non si possono incontrare su quel punto dove si incontrerebbero se invece fossera molto più ampie e fosse possibile questo incontro secondo i canoni dettati dai presupposti della legge sulla domanda e sull'offerta.

Inoltre, che cosa ci dice la legge della domanda e dell'offerta? Che se uno trova poco conve-

niente esercitare una determinata attività cambierà attività e andrà a fare un altro mestiere, ma anche questo presuppone che ci sia un mercato di lavoro che ne consenta l'assorbimento. Ma in provincie, dove purtroppo vi è una notevole disoccupazione e specialmente in quella di Trento dove questa disoccupazione raggiunge un livello molto alto, è assurdo il pensare che ci avvenga questo travaso. Quindi da un punto di vista teorico, anche restando nell'ambito dell'economia classica, quello che è stato detto è inesatto. E' talmente inesatto che basta girare per le campagne, basta parlare con questa gente, sentire le loro esperienze, vedere le condizioni di lavoro che in effetti si determinano. D'altra parte nòn è neanche vero che così facendo si possa pregiudicare la produzione perchè per sostenere questa affermazione occorrerebbe partire da un presupposto, cioè che tutti i concedenti siano disposti a trascurare i propri interessi pur di incrementare la produzione, che tutti i mezzadri se ne infischino altamente della produzione e guardino solo al proprio interesse. Ora io credo che nessuno sia in grado di affermare questo a priori, e se c'è qualcheduno, va bene, glielo lasceremo dire perchè tante volte non vale la pena di contraddire determinate tesi. Non credo che questa tesi sia sostenibile e allora se non è sostenibile basta prendere la matita in mano e fare i calcoli. Supponiamo che ci siano due mezzadri, uno molto bravo ed esperto il quale su quel determinato suolo che dovrebbe essere concesso all'uno o all'altro dei due è in grado di trarre una produzione di 100 quintali, però, conscio di questa sua capacità, domanda l'applicazione del lodo Degasperi, cioè chiede per sè il 53%; al proprietario andranno 47 quintali. C'è un altro mezzadro, non altrettanto capace, il quale però, timoroso di restare senza lavoro e senza niente, si accontenta di condizioni meno vantaggiose a sè e più vantaggiose al padrone e pur avendo capacità limitata che non gli consentiranno di trarre da quel suolo 100 quintali ma solo 90 quintali, si accontenta di avere il 45% per sè, invece del 53%. Ma se facciamo le proporzioni vediamo che il concedente in questa seconda ipotesi avrà non i 47 quintali, ma circa 50 o 49,5 per l'esattezza. Siete proprio convinti voi o c'è qualcuno che è convinto che il concedente dica: « rinunzio a 2 quintali, mi accontento di meno, purchè la produzione sia di più e questo possa giovare a tutta la collettività? » Io non ci credo, credo che il concedente dirà: lo do a quello che mi dà più quintali. Certo che se si parte dal presupposto che vi deve essere tutta una categoria di concedenti la quale è disposta a sacrificare le proprie finanze e la propria situazione per una maggiore produzione, mentre tutta la categoria dei mezzadri è proprio tutta all'apposto, si fa una discriminazione che non saprei bene come chiamarla, ma che può consentire di giungere a qualsiasi conclusione. Del resto di questa situazione e di questa necessità di intervenire alla quale ho accennato prima si è fatto interprete lo stesso Pontefice, il quale proprio nellà sua enciclica ha detto che qualora l'incontro fra lavoratori e datori di lavoro non si possa raggiungere sopra una base equa, vi deve essere un intervento esterno che non abbandoni i lavoratori alla possibilità di sopraffazioni di chi avendo il coltello per il manico potrebbe abusare.

Mi pare che quello che è stato detto prima non si sostiene e vuole essere solo il frutto di una mentalità quale è quella che avevano a suo tempo quegli Junker, che per fortuna sono scomparsi dalla scena politica.

ALBERTINI (Presidente G. P., Trento - D. C.): Volevo soltanto rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte da alcuni Consiglieri, specialmente da Nardin, sul mio intervento. Mi era attenuto nel primo mio intervento unicamente ad un esame giuridico della questione facendo alcune constatazioni che dovrebbero essere tenute in considerazione appunto perchè il problema è senz'altro importante, delicato e difficile, tale da non potersi affrontare senza superare i rilievi e quelle obiezioni di natura giuridica che sono stati posti innanzi. Evidentemente come si sono interpretate queste obiezioni che sono state avanzate sul piano giuridico? Si sono interpretate da parte dei colleghi della sinistra come degli espedienti per far arenare nuovamente il disegno di legge. Si dice: « Poichè nella sostanza noi siamo contrari al disegno di legge, al principio della giusta causa, al principio del contratto a tempo indeterminato, dell'obbligo della miglioria del 5%, della condirezione dell'azienda, ecc., poichè siamo contrari, allora tiriamo fuori le questioni di natura giuridica ». Volevo assicurare, almeno da parte mia e credo anche dei miei amici, che se avessi pensato che la interpretazione di una discussione in via pregiudiziale, generale, concreta su questi motivi dovesse venir interpretata come una remora alla attuazione di una disciplina giuridica nella materia dei contratti agrari, come volontà di non accettazione di alcuni principii, mi sarei dispensato dal farla. Non è assolutamente vero, non è fondato nè ragionevole, e non è giusto neanche che i Consiglieri, il consigliere Nardin e gli altri che si sono succeduti, vogliano interpretare questa discussione di natura generale che va ad accertare effettivamente delle questioni, delle difficoltà obiettive al disegno di legge, come uno ostacolo alla attuazione, la mancanza di volontà di definire questa regolamentazione. Non è assoluta-

mente vero, perchè la Democrazia Cristiana si è pronunciata, e in particolare quella trentina, ufficialmente nel congresso di due anni fa per il principio della giusta causa. Dicevo solo che come è stato sviluppato questo principio della giusta causa nell'art. 2 evidentemente non può essere accettato, anche perchè sostanzialmente si sovverte il principio inserito nel Codice civile. Per esempio il punto d) pone e rompe la parità giuridica fra i contraenti per la disdetta e si dà unicamente la possibilità della disdetta a una parte senza ragionevolmente giustificare tale motivo. Quando accettiamo il principio della giusta causa dobbiamo accettarlo reciprocamente e per la rescissione da parte del concedente e da parte del mezzadro e affittuario. Non si può inserire il principio della giusta causa solo a favore di un contraente, e non è logica la disposizione dell'art. 2, non solo illogica ma contraria a tutta la nostra struttura contrattuale. Non è logico l'art. 1 quando pone i contratti agrari d'affitto e mezzadria a tempo indeterminato e poi dice che alla scadenza, in mancanza di disdetta, essi si rinnovano di diritto. I contratti a tempo indeterminato non hanno una scadenza, non possono rinnovarsi di diritto perchè sono a tempo indeterminato ... Questo principio non solo contrasta con le norme del Codice civile, ma anche con un principio generale del Codice civile. Non ho detto che la Regione non ha competenza nella materia, ma affermo che nel contenuto delle disposizioni che si pongono dobbiamo rispettare determinati limiti! Un conto è dire « non siamo competenti a disciplinare i rapporti di natura privata » e un conto è dire « nel disciplinarli dobbiamo tener conto dei principii fondamentali del Codice civile ». In materia di agricoltura siamo limitati dai principii dell'ordinamento giuridico dello Stato. Non c'è dubbio che le norme fondamentali che attengono alla costruzione giuridica del nostro sistema sono dei principii dell'ordinamento giuridico dello Stato e non può una legge regionale — pur essendo autonomista devo ricercare i limiti stessi dell'autonomia e della competenza legislativa — non tenere conto di tali limitazioni, anche se potessi essere d'accordo sulla necessità di questa norma. Poichè non siamo solo noi Consiglio Regionale che presiediamo al compito di soddisfare gli interessi delle collettività ma ci sono anche altri organi ai quali partecipiamo attraverso la nostra azione politica, evidentemente mi rivolgerò, per arrivare a questo scopo, non in questa sede, ma in altra sede e cioè in Parlamento, a meno che non si voglia fare esclusivamente della demagogia anzichè la ricerca di quello che effettivamente noi possiamo fare. Per conto mio, la questione pregiudiziale è la struttura di questo disegno di legge che volevo porre, e non la tesi generale della competenza regionale. Mi pare strano che voi che avete sostenuto in varie occasioni che i limiti alla competenza regionale non sono solo i principii dell'ordinamento giuridico o delle norme del Codice civile, ma anche semplici circolari ministeriali o regolamenti dello Stato, oggi assumiate una tesi del tutto contraria, estensiva, autonomista. Potrei citare moltissimi casi in cui ho dovuto difendere la competenza regionale contro le tesi che sono state qui fatte. Qui invece io stesso mi devo rendere conto di tutta la difficoltà; è la prima volta che si interviene nella disciplina dei rapporti di natura privata. Non ho visto una discussione approfondita, salvo l'intervento del dott. Benedikter, sulla competenza a disciplinare i rapporti di natura privata oltre che quelli della pubblica amministrazione verso i soggetti. La dottrina è favorevole mentre la giurisprudenza è completamente negativa. Sono d'accordo che tale indirizzo giurisprudenziale da noi deve essere avversato perchè limitativo della nostra competenza. A noi devono essere posti solo i limiti contenuti nello Statuto, nella Costituzione. Tuttavia dobbiamo andare piano quando entriamo in questo campo dove ci sono norme del Codice civile che vengono sovvertite completamente ...

SCOTONI (P. C. I.): Sono cambiate, non sovvertite!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D. C.): ... come ho detto vengono sovvertite, o meglio, come mi suggerisce il dott. Scotoni, cambiate. Sarei anche d'accordo di passare alla discussione, non ho niente in contrario che venga fatto anche un esperimento di legge regionale per i patti e contratti agrari purchè sia almeno tenuta entro questi principii che noi vediamo nella disciplina posta dal Codice civile. Non avendo le norme fondamentali della riforma economica e sociale, per lo meno teniamo conto di questi principii fondamentali. Sono d'accordo che per quanto riguarda l'esperimento che dovesse essere attuato a Trento indubbiamente si dovrebbe raggiungere una maggiore moderazione di quella che è contenuta nel progetto presentato, tenendo conto non solo della parte del mezzadro ma anche del concedente, limitando la giusta causa. Abbiamo accettato questo principio, siamo d'accordo che non possiamo mantenere il concetto di autonomia contrattuale unicamente entro il concetto di libertà economica delle parti contraenti, perchè le parti non sono sullo stesso piano della contrattazione. Quindi è giusto, l'ho detto nel mio intervento, è evidente che quando le due parti non sono sullo stesso piano di forze non si può porre un vero e proprio contratto ed è logico che la legge venga a tu-

tela del meno forte perchè nel contrasto delle volontà si equiparano quelli che sono nelle stesse capacità. Quindi sul contenuto, salvo le osservazioni di sostanza che ho fatto, non sarei contrario. Io facevo solo un ragionamento di opportunità. A me che sono oggi nel Consiglio Regionale non va la colpa nè se la legge si è arenata in Parlamento, nè delle cause per cui è stata arenata, nè delle discussioni fatte dal precedente Consiglio Regionale, nè della Commissione di cui ho letto il resoconto. E' la prima volta che viene presentata in Consiglio Regionale. I proponenti avevano il diritto di sollecitarne la discussione. Se non l'hanno fatto vuol dire che si sono adeguati a quella che era la situazione. Noi solo oggi abbiamo il progetto di legge. D'accordo che sul piano giuridico non è molto sostenibile la tesi di attendere la emanazione della legge nazionale perchè in quella troveremo le norme fondamentali economiche. Sul piano giuridico non sarei di questo parere, sarebbe sacrificare le nostre iniziative all'eventuale legislazione dello Stato. Però se questi disegni di legge in un prossimo futuro entrassero in vigore e fossero nei loro principii sostanzialmente diversi dal nostro, che cosa si otterrebbe? Prima che la nostra legge potesse entrare in vigore e disciplinare la materia dovremmo effettivamente riformarla creando indubbiamente uno stato di disagio invece che una disciplina nelle nostre campagne, perchè tutti i contratti che potessero essere in corso o da convenire fra le parti in base alla nostra legge regionale, tali contratti dovrebbero essere rivisti con discussioni e controversie innumerevoli. Da ciò l'opportunità, abbiamo o non abbiamo la competenza, di cercare di avvicinarci per quanto possibile almeno ad alcuni principii fondamentali se volete che passi questa legge. Evidentemente se non ci avviciniamo a questi principii andremo a creare una maggiore confusione nelle nostre colonie agricole, ecc. Questo ragionamento di opportunità vale la pena di fare o no? Credo opportuno che il disegno di legge venga ritirato per essere rielaborato secondo gli orientamenti e i principii contenuti nel disegno legge di Segni e in altri progetti.

Queste sono le mie riserve sul disegno di legge. Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano non è un problema sentito; la Provincia di Bolzano è in un'altra situazione: salvo l'affittanza, non ha una situazione mezzadrile; per noi il problema è sentito perchè noi abbiamo una situazione mezzadrile ad Avio in Vallagarina dove il rapporto fra proprietario e mezzadro è ancora sul 30% nella divisione dei prodotti. Non c'è neanche la divisione a mezzadria prevista dal Codice civile, non siamo neanche capaci di applicare le norme del Codice civile di mezzadria perchè stiamo ancora applicando quel secondo comma della mezzadria dove è detto: « è valido tuttavia il fatto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse », cioè del 30%, salvo alcune situazioni. Comunque anche per mio orientamento personale e di altri amici, circa la necessità di disciplinare, d'accordo, ma dovete anche voi cercare di avvicinarvi alle nostre idee.

RAFFAELLI (P. S. I.): Sull'ultimo intervento del Presidente Albertini mi pare che si possa dire questo. Se, come ha accennato proprio in fine del suo intervento, il pensiero da lui espresso dovesse essere o diventare il pensiero della maggioranza del Consiglio, noi chiederemmo che fosse precisato in una formula concreta, che potrebbe essere, per esempio, quella dell'invito della deliberazione da parte del Consiglio di rimandare il disegno di legge in Commissione dell'agricoltura, non perchè questa ripeta la discussione di principio della competenza o non competenza o della opportunità o meno di affrontare la materia, ma perchè la Commissione esamini il progetto nel merito. Il cons. Albertini e gli altri della sua parte si renderanno conto che un progetto di legge di iniziativa consiliare di un gruppo o di due gruppi parte dal punto di vista di quello che sarebbe l'ottimo secondo gli orientamenti di quelli che sono i presentatori, presentatori che sanno benissimo di poter contare in Consiglio su un numero di voti in netta minoranza e che non presumono, non si illudono, non pretendono di imporre o con la forma o con la abilità degli argomenti questi punti di vista alla maggioranza. Quindi, quando dite: « il progetto di legge non possiamo accettarlo, però siamo disposti a discuterlo in Consiglio attraverso una serie di emendamenti o, per facilitare il lavoro del Consiglio, rimandandolo in Commissione perchè la revisione di questi concetti sia già predisposta da parte della Commissione stessa », e lo dite in maniera esplicita, e diventa una decisione impegnativa della maggioranza del Consiglio, penso — anche a nome dell'altro presentatore e dei colleghi di gruppo — che su questo terreno ci possiamo incontrare senz'altro.

Quindi pregherei lo stesso proponente, lo stesso consigliere Albertini che ha suggerito questa possibilità, che ha accennato a questa possibilità, di concretizzarla ripetendo le due forme nelle quali ci sembra possibile: o discussione del progetto in Consiglio e quindi proposte di emendamenti, o rinvio alla Commissione con impegno, con disposizione, con deliberazione da parte del Consiglio che impegna la Commissione a fare il lavoro di preparazione di un testo che si avvicini di più a quella che potrebbe essere una stesura più discutibile e più accettabile da parte della maggioranza.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola la discussione generale è chiusa. Sono stati presentati due ordini del giorno, il primo dei quali, firmato da Molignoni e Caminiti, dice: « Il Consiglio Regionale, dopo ampia discussione del progetto di legge n. 81 decide di chiedere alla Commissione legislativa competente l'esame articolato del progetto in parola e quindi la ripresentazione in Consiglio ». Questo è il primo ordine del giorno. Il secondo ordine del giorno, firmato da Nardin, Vinante, Raffaelli e altri, dice: « Il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige auspica che da parte del Governo italiano e del Parlamento venga finalmente discusso e approvato un adeguato provvedimento legislativo in materia di riforma dei contratti agrari che sancisca il principio della giusta causa permanente ». Quello che ho detto prima è decisivo, quindi deve venire trattato prima. Chi chiede la parola sul primo ordine del giorno? Allora lo pongo in votazione. Chi è d'accordo? 10 . . .

RAFFAELLI (P. S. I.): Albertini, hai perso gli amici! Millantato credito! . . .

PRESIDENTE: L'ordine del giorno è respinto con 13 no, e 10 sì, due astenuti. Secondo ordine del giorno.

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo - D. C.): E' un voto e non un ordine del giorno!

PRESIDENTE: Non è un voto ai sensi dell'art. 29, perchè questa è materia che rientra nella competenza regionale, è un ordine del giorno vero e proprio. Qualcuno chiede la parola su questo? Nessuno; è posto ai voti l'ordine del giorno preletto, chi è d'accordo? E' approvato con 19 sì e sei astenuti.

Adesso il Consiglio deve esprimersi per alzata di mano se intende procedere alla discussione degli articoli della legge. L'Assessore Bertorelle comunica che si era astenuto su questo ordine del giorno perchè non aveva precisamente afferrato . .

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D. C.): Non avevo capito!

PRESIDENTE: . . . il testo da me letto; dopo averlo letto si è dichiarato d'accordo con l'ordine del giorno approvato.

BETORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D. C.): Non l'avevo capito.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo che si passi alla discussione articolata della legge è pregato di alzare la mano: 7 favorevoli, 16 contrari, 3 astenuti. Il disegno di legge è respinto.

Punto 8. dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 174: « *Legge regionale concernente provvedimenti in favore dei territori montani* ». Procediamo alla lettura della relazione e dopo la lettura sospendiamo.

BERLANDA (Assessore Industria e Commercio - D. C.): (legge la relazione della G. R.).

PEDRINI (D. C.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: La seduta è sospesa. Domani alle ore 9.30.

(Ore 17.45).